

NORMATIVA ELETTROMAGNETISMO

INDICE

NORMATIVA NAZIONALE

D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche Pag. 2

D.P.C.M. 8-7-2003

Limiti di esposizione della popolazione e campi elettromagnetici con frequenze comprese tra
100 Khz e 300 Ghz..... “ 24

L. 22-2-2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici “ 27

D.M. 10-9-1998, n. 381

Norme con la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana..... “ 32

Linee Guida applicative al D.M. 10-9-1998, n. 381

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con
la salute umana..... “ 35

NORMATIVA REGIONE CAMPANIA

Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 14

Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti
generate da impianti per Teleradiocomunicazioni (BURC Speciale del 29 novembre 2001) “ 41

Linee Guida applicative alla L. R. 24 -11-2001 n. 14

Modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di
Giunta Regionale n. 3202/02 (BURC N .26 giugno 2003) “ 43

SENTENZE T.A.R. CAMPANIA

“potere regolamentare riconosciuto legittimo ai Comuni
per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile”

SENTENZE T.A.R. CAMPANIA

SEZIONE I Sentenza n.1708 del 10 marzo 2005..... “ 52

SENTENZE T.A.R. CAMPANIA

SEZIONE I Sentenza n.3594 del 8 aprile 2005..... “ 60

SENTENZE T.A.R. CAMPANIA

SEZIONE I Sentenza n.18226 del 2 novembre 2005..... “ 65

Codice delle comunicazioni elettroniche**Titolo I
Disposizioni generali e comuni****Capo I
Disposizioni generali**

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41;

Vista la direttiva 2002/19/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Vista la direttiva 2002/20/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva 2002/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la direttiva 2002/22/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Vista la direttiva 2002/77/Ce della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Visto il Codice della navigazione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;

Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;

Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;

Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;

Vista la decisione n. 676/2002/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);

Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16 luglio 2003;

Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

**Articolo 1
Definizioni**

1. Ai fini del presente Codice si intende per:

- a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;

- b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l'altro, l'accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
- c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa.
- d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
- e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;
- f) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
- g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
- h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
- i) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
- j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
- l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
- m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
- n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
- o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
- p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;
- q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o un'importante parte di essa;
- r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
- s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
- t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica;
- u) operatore: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
- v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
- z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa;
- aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;
- cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
- dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;
- ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;
- gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
- hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni speci-

- fiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
- ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;
 - ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;
 - mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
 - nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;
 - oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;
 - pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
 - qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Articolo 2 **Campo di applicazione**

1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
 - a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
 - b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
 - c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
 - d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
 - a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
 - b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
 - c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

Articolo 3 **Principi generali**

1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

Articolo 4 **Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica**

1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
 - a) libertà di comunicazione;
 - b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
 - c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:
 - a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
 - b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;
 - c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;
 - d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
 - e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;
 - f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
 - g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;

- h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.

Articolo 5 **Regioni ed Enti locali**

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata "Conferenza Unificata"), le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.
2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall'ordinamento comunitario ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
- a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
 - b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
 - c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
 - d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.
3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

Articolo 6 **Misure di garanzia**

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.

Capo II **Funzioni del Ministero e dell'Autorità ed altre disposizioni comuni**

(omissis)

Articolo 13 **Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione**

(omissis)

4. Il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati:
- a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
 - b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
 - c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
 - d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

(omissis)

Titolo II **Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico**

(omissis)

Capo II Autorizzazioni

Articolo 25 Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

Articolo 26 Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale

1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:
 - a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
 - b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:
 - a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
 - b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.

(omissis)

Articolo 32 Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformità all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso ed all'Autorità le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2.
2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione dell'infrazione accertata è notificata all'impresa, con l'intimazione di porre fine all'infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l'invito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere abbreviato in ragione della reiterazione dell'infrazione o della sua gravità. L'impresa può chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1. Tali misure e le relative motivazioni sono notificate all'impresa entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.
4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, pos-

sono impedire a un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso.

5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie.

6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 9.

(omissis)

Articolo 35

Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture

1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.

2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10.

3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93.

4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.

(omissis)

Articolo 38

Concessioni e autorizzazioni preesistenti

1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice.

2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita l'Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi originari non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.

3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di accesso a un'altra rete, e qualora le stesse non abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di entrata in vigore del Codice, il Ministero può sottoporre alla Commissione europea la richiesta di una proroga temporanea, specificandone le condizioni e il periodo.

4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.

(omissis)

Capo III

Accesso ed interconnessione

Sezione I

Disposizioni generali

(omissis)

Capo IV

Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica

Sezione I

Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale

(omissis)

Capo V

Disposizioni relative a reti ed impianti

Articolo 86

Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio

1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:

- a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
- b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al Codice della navigazione.
6. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmesse.

Articolo 87 **Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici**

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
- 3-bis.** Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) S.p.A. ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'installazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedi-

menti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Articolo 88

Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.

4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.

8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.

9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.

12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

Articolo 89

Coincidenza e condivisione di infrastrutture

1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, incoraggia la coincidenza o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.

2. Fermo quanto disposto in materia di coincidenza e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l'Autorità può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coincidenza fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica od adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori,

soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88.

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88.

Articolo 90 Pubblica utilità – Espropriazione

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.

Articolo 91 Limitazioni legali della proprietà

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

Articolo 92 Servitù

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.

2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.

8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.

9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo.

Articolo 93 Divieto di imporre altri oneri

1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice,

fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 94

Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari

1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.
2. La servitù è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.
4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.
5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.
7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a propria cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.
8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le norme di cui al presente Capo.

Articolo 95

Impianti e condutture di energia elettrica – Interferenze

1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:
 - a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
 - b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica;
 - c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.
4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta è rilasciato dal capo dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 96

Prestazioni obbligatorie

1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giurisdizionali sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2.
2. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti. La determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 4. Il repertorio è approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice.

3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.
5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.

Articolo 97 **Danneggiamenti e turbative**

1. Chiunque espliciti attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del Codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.

Articolo 98 **Sanzioni**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 5.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del Codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonché nell'articolo 80, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promouimento dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Titolo III **Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato**

Capo I **Disposizioni generali**

Articolo 99
Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

1. L'attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.

Articolo 100
Impianti di amministrazioni dello Stato

1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.
2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica.

Articolo 101
Traffico ammesso

1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.

Articolo 102
Violazione degli obblighi.

1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a sgombrare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.
8. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.

Articolo 103
Sospensione - revoca - decadenza

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall'autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.

Capo II **Categorie di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato**

Articolo 104 **Attività soggette ad autorizzazione generale**

1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
 - a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
 - 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
 - 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
 - 3) sistemi di ricerca spaziale;
 - 4) sistemi di esplorazione della Terra;
 - 5) sistemi di operazioni spaziali;
 - 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
 - 7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
 - 8) sistemi di radioastronomia.
 - b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
 - c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
 - 1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
 - 2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:
 - 2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
 - 2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
 - 2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
 - 2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
 - 2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;
 - 2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;
 - 2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
 - 2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
 - 3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all'installazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
 2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Articolo 105 **Libero uso**

1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
 - a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
 - b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
 - c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
 - d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
 - e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
 - f) telecomandi dilettantistici;
 - g) applicazioni induttive;
 - h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
 - i) ausili per handicappati;
 - j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
 - k) applicazioni audio senza fili;
 - l) apriporta;
 - m) radiogiocattoli;
 - n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
 - o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
 - p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettua-

re comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.

2. Sono altresì di libero uso:

- a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
- b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Articolo 106 **Obblighi dei rivenditori.**

1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.

Articolo 107 **Autorizzazione generale**

1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.

2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:

- a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
 - 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;
 - 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
 - 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.

4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall'autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.

5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato n. 17.

6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:

- a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
- c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.

7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.

8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.

9. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 18.

10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).

11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricettore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.

12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l'interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.

13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca l'autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell'interessato.

14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.

15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.

16. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte

dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

Capo III Rilascio di autorizzazioni a rappresentanze diplomatiche straniere

Articolo 108 Reciprocità

1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmettenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.

(omissis)

Capo IV Disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

(omissis)

Articolo 112 Validità

1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.
2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le dichiarazioni dall'articolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all'anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all'allegato n. 25.

Articolo 113 Dichiarazioni

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.

Articolo 114 Requisiti

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, non può conseguire l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

Articolo 115 Obblighi

1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benessere di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.

(omissis)

Articolo 122 Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione

1. È consentito ai soggetti autorizzati all'installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall'articolo 101, comma 1, l'accesso alle reti pubbliche di comunicazione. È comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.
2. È consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.

(omissis)

Capo V

Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti la concessione di diritti di uso per le frequenze radio

(omissis)

Capo VI

Servizio radiomobile professionale autogestito

(omissis)

Capo VII

Radioamatori

(omissis)

Articolo 141

Calamità - contingenze particolari

1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134.

(omissis)

Titolo IV

Tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica

Capo I

impianti sottomarini

(omissis)

TITOLO V

Impianti radioelettrici

Capo I

Disposizioni di carattere generale

(omissis)

Capo II

Abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici in qualità di operatore

(omissis)

Capo III

Servizio radioelettrico mobile marittimo

Sezione I - Disposizioni generali

(omissis)

Capo IV

Servizio radioelettrico per le navi da pesca

(omissis)

Capo V

Servizio radioelettrico per le navi da diporto

(omissis)

Capo VI

Servizio radioelettrico mobile aeronautico

(omissis)

Capo VII

Disposizioni varie

Articolo 208

Limitazioni legali

1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmettenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.

2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni.

3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.

Articolo 209
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne
per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
 2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.
 3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92.
 4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

(omissis)

TITOLO VI
Disposizioni finali

Capo I
Disposizioni finali

Articolo 218
Abrogazioni

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: "i servizi di telecomunicazioni" fino a: "diffusione sonora e televisiva via cavo"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle comunicazioni",
 - b) all'articolo 2, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
 - c) all'articolo 7, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
 - d) all'articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: "e di telecomunicazioni"; il comma 2 è soppresso;
 - e) all'articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: "della convenzione internazionale delle telecomunicazioni"; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
 - f) all'articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
 - g) all'articolo 11, nella rubrica, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
 - h) all'articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
 - i) all'articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da: "telegrafici e radioelettrici" fino a: "servizi telefonici"; nella rubrica sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
 - l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
 - m) all'articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
 - n) all'articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
 - o) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
 - p) all'articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";
 - q) all'articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
 - r) all'articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";
 - s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o restano abrogati:
 - a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;
 - b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
 - c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
 - d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
 - e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
 - f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
 - g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
 - h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
 - i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1992;
 - l) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
 - m) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
 - n) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
 - o) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
 - p) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997;
 - q) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
 - r) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;

- s) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
- t) gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- v) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
- z) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
- aa) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
- bb) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
- cc) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
- dd) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
- ee) l'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- ff) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
- gg) la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;
- hh) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
- ii) la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
- ll) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
- mm) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
- nn) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.

Articolo 219
Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 220
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l'Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.

2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all'occorrenza:

- a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26;
- b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, nonché l'allegato n. 9;
- c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25;
- d) con deliberazione dell'Autorità, sentito il Ministero, l'allegato n. 11;
- e) con deliberazione dell'Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.

Articolo 221
Entrata in vigore

3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2003

Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1)

Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice.

(omissis)

Allegato n. 2 (articoli 42 e 43)

Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli 42 e 43 del Codice.

(omissis)

Allegato n. 3 (articolo 46)

Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica che deve essere pubblicata dagli operatori notificati, ai sensi dell'articolo 46 del Codice.

(omissis)

Allegato n. 4 (articoli 60 e 79)

Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese) e all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) del Codice

(omissis)

Allegato n. 5 (articolo 71)

Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice

(omissis)

Allegato n. 6 (articoli 61 e 72)

Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio

(omissis)

Allegato n. 7 (articolo 74)

Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi dell'articolo 74 del Codice

(omissis)

Allegato n. 8 (articolo 68)

Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice.

(omissis)

Allegato n. 9 (articolo 25)

Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice

(omissis)

Allegato n. 10 (articoli 34 e 35)

Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice.

(omissis)

Allegato n. 11 (articoli 62 e 63)

Calcolo del costo e del finanziamento del servizio universale di cui agli articoli 62 e 63 del Codice

(omissis)

Allegato n. 12 (articolo 39)

Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 39 del Codice

(omissis)

Allegato n. 13 (artt. 87 e 88)

Modello A

Istanza di autorizzazione

MODELLO A

Istanza di autorizzazione

Il sottoscritto nato a il residente a via
..... n.

nella sua qualità di..... della Società con sede in via n.

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
 - edifici posti in vicinanza del sito;
 - conformazione e morfologia del terreno circostante;
 - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.
- (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.
- (Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie

usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (e' possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata.

In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (nplexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.

Mappe del territorio circostante all'impianto.

- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.
- Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22

febbraio 2001, n. 36.-

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.
Firma.

Modello B
Denuncia di inizio attività
(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);

(omissis)

Modello C
Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane;

(omissis)

Modello D
Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
in aree extraurbane

(omissis)

Allegato n. 14 (articolo 107)

Dichiarazione per l'attività di installazione ed esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato

(omissis)

Allegato n. 15 (articolo 107)

(omissis)

Allegato n. 16 (articolo 107)

(omissis)

Allegato n. 17 (articolo 107)

(omissis)

Allegato n. 18 (artt. 107, comma 9, e 112)

(omissis)

Allegato n. 19 (articolo 107)

(omissis)

Allegato n. 20

(omissis)

Allegato n. 21 (articolo 131)

Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso in banda VHF autogestito

(omissis)

Allegato n. 22 (articolo 131)

Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso in banda UHF autogestito

(omissis)

Allegato n. 23 (articolo 131)

(omissis)

Allegato n. 24 (articolo 132)

Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale TETRA autogestito (29 canali)

(omissis)

Allegato n. 25 (articolo 116)

Contributi

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

(omissis)

Titolo II

Contributi amministrativi per autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze

(omissis)

Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H (articolo 134)

Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale.

(omissis)

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28-8-2003)**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz; Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di applicazione come richiesto dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002; Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM); Preso atto che non è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto; Sentite le competenti Commissioni parlamentari; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.**Campo di applicazione**

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.
3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 2.**Definizioni ed unità di misura**

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.**Limiti di esposizione e valori di attenzione**

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci. 2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.
3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Art. 4.**Obiettivi di qualità**

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Art. 5.**Esposizioni multiple**

1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto descritto nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.

Art. 6.**Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione**

1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.
2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 7.

Aggiornamento delle conoscenze

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge quadro n. 36/2001 procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.
- Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia

ALLEGATO A

DEFINIZIONI

- Campo elettrico:** così' come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».
- Campo magnetico:** così' come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».
- Campo di induzione magnetica:** così' come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».
- Frequenza:** così' come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

ALLEGATO B

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
Limiti di esposizione			
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 3 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
Obiettivi di qualità			
0,1 MHz < f ≤ 3 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

ALLEGATO C

RIDUZIONE A CONFORMITÀ

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art 3, comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con E_i il campo elettrico della sorgente i -esima, con L_i il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con D_i la densità di potenza della sorgente e D_{Li} il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

$$(1) C_i = \frac{E_i^2}{L_i^2} \quad \text{oppure, per frequenze } f > 3 \text{ MHz,} \quad C_i = \frac{D_i}{D_{Li}}$$

Se la somma

$$(2) C = \sum_i C_i$$

supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei vari segnali E_i vanno pertanto ridotti.

In via preliminare si individuano con R_j quei contributi C_j che singolarmente superano il valore 1. A ciascuno dei corrispondenti segnali E_j deve essere applicato un coefficiente di riduzione β_j che soddisfa la relazione

$$\beta_j^2 R_j = 0,8$$

da cui

$$\beta_j = \sqrt{\frac{0,8}{R_j}} = \sqrt{\frac{0,8 L_j^2}{E_j^2}} \quad \text{ed} \quad E_{jR} = \beta_j E_j$$

Se la somma

$$(3) C = \sum_p C_p + \sum_j \frac{E_{jR}^2}{L_j^2} \quad \text{dove } (p+j=i)$$

supera il valore 1, i vari segnali E_i devono essere ridotti in modo che risulti $C \leq 0,8$ ai fini di una maggior tutela della popolazione.

Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

$$\sum_k A_k$$

Posto $n+k=p$, la (3) può essere scritta:

$$(4) C = \sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_k A_k + \sum_j \frac{E_{jR}^2}{L_j^2}$$

Ponendo nella (4)

$$C=0,8; \quad E_{nR} = \alpha E_n; \quad E_{jRR} = \alpha E_{jR}$$

Essendo α il coefficiente di riduzione ed E_{nR} e E_{jRR} i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici si ottiene:

$$(5) 0,8 = \sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_k A_k + \sum_j \frac{E_{jRR}^2}{L_j^2} = \sum_n \frac{\alpha^2 E_n^2}{L_n^2} + \sum_k A_k + \sum_j \frac{\alpha^2 E_{jR}^2}{L_j^2}$$

da cui

$$(6) 0,8 - \sum_k A_k = \alpha^2 \left(\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{E_{jR}^2}{L_j^2} \right)$$

$$(7) \alpha = \sqrt{\frac{0,8 - \sum_k A_k}{\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{E_{jR}^2}{L_j^2}}} = \sqrt{\frac{0,8 - \sum_k A_k}{\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{\beta_j^2 E_j^2}{L_j^2}}}$$

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

**Articolo 1
Finalità della legge**

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
 - a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
 - b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
 - c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

**Articolo 2
Ambito di applicazione**

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.

**Articolo 3
Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
 - a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
 - b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
 - d) obiettivi di qualità sono:
 - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi;
 - e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
 - f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
 - g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
 - h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia,
 - i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
 - l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

**Articolo 4
Funzioni dello Stato**

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

- a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;
 - b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
 - c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
 - d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più Regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
 - e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
 - f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;
 - g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
 - h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";
 - b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.
5. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di € 4131655 per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di € 1032913 annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di € 2582284 per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

Articolo 5

Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:
- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
 - c) concertazione con le Regioni e gli Enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
 - d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo,
 - e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;
 - f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Articolo 6

Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
3. E Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predisponde una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di Enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di € 516457 annue a decorrere dall'anno 2001.

Articolo 7 **Catasto nazionale**

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

Articolo 8 **Competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni**

1. Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:
 - a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;
 - b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
 - c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
 - d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
 - e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
 - f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le Regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle Regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le Regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle Province ed ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6. I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Articolo 9 **Piani di risanamento**

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle Regioni, sentiti i Comuni e gli Enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle Regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le

situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le Regioni ed i Comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i Comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle Regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di € 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle Regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

- a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le Regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
- b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

Articolo 10 Educazione ambientale

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di € 1032913 annue a decorrere dall'anno 2001.

Articolo 11 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 12 Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Articolo 13 **Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico**

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Articolo 14 **Controlli**

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle Regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

Articolo 15 **Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1035 a € 309874. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1035 a € 103291. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra € 1035 e € 309874.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Articolo 16 **Regime transitorio**

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

Articolo 17 **Copertura finanziaria**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a € 10329137 per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:
- a) quanto a € 3615198 a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;
 - b) quanto a € 6713939 per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana

Il Ministro dell'ambiente d'intesa con
il Ministro della sanità
e
il Ministro delle comunicazioni

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo anche conto delle norme comunitarie;

Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità nel quale, pur condividendosi l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di qualità anche al di là dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state manifestate perplessità, in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica, nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive specifiche per l'esposizione a campi modulati in ampiezza;

Ritenuta la necessità di riservare misure più cautelative perlomeno nei casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di recettori sensibili non esposti per ragioni professionali; Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 7 maggio 1998, con il quale si esprime parere favorevole allo schema di decreto, subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica, rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1;

Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo 4, comma 2, in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della popolazione per effetti a lungo termine conseguenti ad esposizione prolungata;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del 10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.
2. I limiti di esposizione di cui al presente decreto, non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

Articolo 2 Definizioni ed unità di misura

1. Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unità di misura sono riportate in allegato A che, unitamente agli allegati B e C, è parte integrante del presente decreto.

Articolo 3 Limiti di esposizione

1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

Tabella 1

Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici

Frequenza f (MHz)	Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)	Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza dell'onda piana equivalente (W/m^2)
0,1 - 3	60	0,2	-
> 3 - 3000	20	0,05	1
> 3000 - 300000	40	0,1	4

2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità.

Articolo 4 Misure di cautela ed obiettivi di qualità

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori **efficaci** e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente

3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le Regioni e le Province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

Articolo 5 Risanamenti

1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle Regioni e Province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3.

2. La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C.

Articolo 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A Definizioni ed unità di misura

Campo elettrico \vec{E} : si definisce campo elettrico una quantità vettoriale che, in ogni punto di una data regione di spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica elettrica di prova q ed il valore della carica medesima. L'unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il volt/metro (V/m)

Campo magnetico \vec{H} : si definisce campo magnetico una quantità vettoriale-assiale definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente elettrica totale, compresa la corrente di spostamento. L'unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l'ampere/metro (A/m)

Densità di potenza elettromagnetica S: è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di superficie, normale alla direzione di propagazione. Nella regione di campo lontano S è legata al valore efficace del campo elettrico E_{eff} ed al valore efficace del campo magnetico H_{eff} dalle relazioni

$$S = \frac{E_{\text{eff}}^2}{\eta} = \eta \times H^2$$

essendo $\eta = 377 \Omega$ l'impedenza dello spazio libero

L'unità di misura della densità di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. è il watt/metro-quadro (W/m²).

Frequenza f: numero di cicli o periodi nell'unità di tempo.

L'unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l'hertz (Hz):

sono di uso frequente i multipli kilohertz (1kHz = 10³ Hz); megahertz (1 MHz = 10⁶ Hz); gigahertz (1GHz = 10⁹ Hz)

Media sull'intervallo temporale (t₁, t₂): per una grandezza p(t) variabile nel tempo è data dalla espressione:

$$P = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt$$

Valore efficace: di una grandezza periodica a(t) si definisce valore efficace l'espressione

$$A_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_t^{t+T} a^2(t) dt}$$

Onda piana: è una distribuzione di campo elettromagnetico propagativo, in cui in ogni punto i vettori campo elettrico e campo magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono su piani perpendicolari alla direzione di propagazione.

Regione di campo lontano: regione di spazio, sufficientemente lontano dalla sorgente, nella quale il campo elettromagnetico ha una distribuzione con le caratteristiche dell'onda piana. L'estensione di questa regione dipende dalle dimensioni massime lineari D dall'elemento radiante e dalla lunghezza d'onda λ del campo emesso. Si assume che la regione di campo lontano inizia ad una distanza dalla sorgente maggiore della quantità r eguale alla maggiore fra le quantità λ e D^2/λ

Obiettivi di qualità: sono i valori di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodologie di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela.

Allegato B Modalità ed esecuzione delle misure e delle valutazioni

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 e dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, le intensità dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure. Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano 1/2 dei limiti suddetti. In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisito il valore misurato. Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali oppure indicate da Enti ed Associazioni, anche stranieri, di riconosciuta competenza. Valori normalizzati delle misure In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione è 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite corrispondente oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità di potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a conformità è descritta nell'Allegato C.

Allegato C Riduzione a conformità

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'Articolo 3 e dei valori di cui all'Articolo 4, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con E_i il campo elettrico della sorgente i -esima, con L_i il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

(1) $C_i = E_i^2/L_i^2$ oppure, per frequenze $f > 3$ MHz, $C_i = D_i/D_{Li}$

Se la somma

(2) $C = \sum_i C_i$

supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed i vari segnali E_i vanno pertanto ridotti in modo che risulti $C \leq 0,8$ ai fini di maggior tutela della popolazione.

In via preliminare si individuano con R_i quei contributi C_i che singolarmente superano il valore 0,8: a ciascuno dei corrispondenti segnali E_i deve essere applicato un coefficiente di riduzione β_i che soddisfa la relazione $\beta_i R_i = 0,8$

Se la somma

$C = \sum_j C_j + \sum_i \beta_i R_i$

supera il valore 0,8 i vari segnali E_i devono essere ridotti in modo che risulti $C \leq 0,8$. Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

$\sum_k A_k$

Quindi la (2) può essere scritta:

(3) $C = \sum_n E_n^2/L_n^2 + \sum_k A_k + \sum_i \beta_i R_i = \sum_n E_n^2/L_n^2 + \sum_k A_k + \sum_i \beta_i E_i^2/L_i^2$

Ponendo nella (3) $C = 0,8$; $E_j' = \sqrt{\alpha} E_j$ $E_n' = \sqrt{\alpha} E_n$ si ottiene:

(4) $0,8 - \sum_k A_k = \alpha (\sum_n E_n^2/L_n^2 + \sum_i \beta_i E_i^2/L_i^2)$

essendo α il coefficiente di riduzione ed E_j', E_n' i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici.

"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"

G.U. Serie Generale n. 257 del 3.11.98

Linee guida applicative

Roma, luglio/settembre 1999

Il presente documento è stato elaborato al fine di favorire una uniforme applicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" dal Gruppo di Lavoro Interministeriale di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 giugno 1997.

Il Gruppo di Lavoro è composto dai tre Sottosegretari delegati (firmatari del DM 381/98) e da rappresentanti indicati dai ministeri e dagli istituti/agenzie ad essi collegati: per il Ministero dell'Ambiente (Monticelli, Clini, Damiani, Silvestrini, Tomaselli, Urbani); per il Ministero della Sanità (Oleari, Grandolfo, Giuliani, Comba, Crescimanno, Dottarelli); per il Ministero delle Comunicazioni (Guidarelli, Mattioli, Artemisio, Micciarelli); per il Ministero dell'Industria (Rossoni, Cavanna, Focà, Minghetti).

La redazione della presente versione è stata curata dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

Introduzione

L'opuscolo illustra la normativa italiana sui campi elettromagnetici provocati dai sistemi operanti in alcuni intervalli di frequenza.

Viviamo ormai "immersi" in un invisibile, inodore, intoccabile ambiente elettromagnetico, in parte minore naturale (emissioni del sole, magnetismo terrestre, scariche atmosferiche) e in parte crescente artificiale (tralicci, antenne, ripetitori, apparecchi domestici, telefoni cellulari).

La normativa in vigore regola alcuni campi "artificiali": antenne e ripetitori. L'enorme sviluppo dei dispositivi elettrici e, più recentemente, di quelli elettronici ha posto una serie di quesiti sull'inquinamento ambientale e sui riflessi sulla salute umana. Va infatti considerata sia la diffusione dei campi elettrici (più facilmente schermabili, ma prodotti dalla rete anche se gli apparecchi sono spenti), sia la diffusione dei campi magnetici (più difficilmente schermabili, correlati alle correnti circolanti). Sono inoltre fortemente aumentati i livelli di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti in particolare dagli impianti per le telecomunicazioni.

Già molte indagini hanno mostrato effetti nocivi per la salute dei lavoratori e della popolazione, in particolare per le frequenze basse (elettrici), soprattutto a medio-lungo termine. Dobbiamo evitare di cercare rimedi dopo che gli effetti si siano verificati e siano stati documentati in modo incontrovertibile. Occorre intensificare le ricerche sulla tipologia e l'entità dei rischi e, nel frattempo, "cautelarsi" valutando benefici e costi.

Per quanto riguarda le radiofrequenze sono noti gli effetti nocivi basati sul riscaldamento dei tessuti (effetti termici) e sugli effetti indiretti, come le ustioni. Il Governo italiano da almeno due anni ha promosso un'intensa politica di prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, anticipando altri paesi. Nel luglio 1997 è stato costituito un gruppo di lavoro interministeriale che ha predisposto un disegno di legge organico sull'intera materia. La proposta di legge è stata oramai approvata dalla Camera; entro il 1999 può essere la novità normativa ambientale più importante di questa legislatura e la prima precisa regolamentazione nei paesi industrializzati.

Nella recente legge sulle comunicazioni il Parlamento ha chiesto poi al Governo di emanare subito uno specifico decreto relativo alle radiofrequenze. Questo provvedimento è entrato in vigore il 2 gennaio 1999 e l'opuscolo ne spiega obiettivi e contenuti. Il decreto ministeriale fissa limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici generati da apparecchi per le telecomunicazioni molto più restrittivi di quelli internazionalmente riconosciuti da comunità scientifiche e da amministrazioni centrali di altri paesi. Lo spirito informativo del Decreto è di "...riservare misure più cautelative nei casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di ricettori sensibili, non esposti per ragioni professionali". Il rischio implicito cui si fa riferimento è rappresentato da eventuali malattie in qualche modo connesse con una esposizione prolungata nel tempo anche a livelli molto bassi, per cui sono stati adottati anche valori inferiori ai limiti sanitari fissati dallo stesso decreto, che peraltro erano già cautelativi rispetto alla protezione dai soli effetti termici e dalla normativa sinora vigente nel contesto internazionale.

Valerio Calzolaio

Sottosegretario di Stato all'Ambiente

Il Decreto n. 381 del 10 settembre 1998 trova le sue origini nella legge n. 249 del 31.7.97 che dispone all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15, tra l'altro, l'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente, d'intesa con quello della Sanità e delle Comunicazioni, di un decreto che fissi "i tetti" delle radiofrequenze compatibili con la salute umana. Il decreto si compone di 6 articoli e tre allegati tecnici, che ne sono parte integrante.

1 Campo di applicazione (art. 1)

L'art. 1 definisce il campo di applicazione, che è limitato all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz. Vengono così regolamentati gli impianti fissi per la telefonia mobile (Stazioni Radio Base), quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi, inclusi i ponti radio, gli impianti di comunicazione satellitari, gli impianti fissi utilizzati dai radioamatori, ecc., con esclusione, quindi, dei sistemi mobili quali, ad esempio i telefoni cellulari, gli scanner, gli apparecchi CB portatili e tutte le altre apparecchiature (fisse o mobili) che utilizzano radiazioni elettromagnetiche nell'intervallo di frequenza considerato, ma che non operano nel settore delle telecomunicazioni o delle trasmissioni radiotelevisive, quali ad esempio i radar.

Inoltre, è precisato che i limiti di esposizione indicati non si applicano ai lavoratori professionalmente esposti, ovvero a coloro che, operando nel settore della costruzione, esercizio, manutenzione, ecc. degli impianti, devono essere a conoscenza dei rischi legati all'esposizione ai campi elettromagnetici e sono periodicamente sottoposti a controlli sanitari in ottemperanza al D.Lgs. 626/94. Va sottolineato che dipendenti di società del settore non adibiti alle mansioni connesse con l'esposizione a radiazioni non ionizzanti non sono professionalmente esposti e quindi vanno assimilati alla popolazione.

2 Definizioni ed unità di misura (art. 2 e Allegato A)

L'art. 2 rimanda all'allegato A del Decreto, che definisce le unità di misura e la terminologia tecnica utilizzata. Viene introdotta la definizione di obiettivi di qualità, cioè di valori entro cui contenere il campo elettromagnetico per tutelare la popolazione da eventuali rischi legati all'esposizione nel breve, medio e lungo periodo, valori che possono essere raggiunti utilizzando innovazioni tecnologiche. È fondamentale sottolineare l'importanza di tale definizione, che può comportare l'introduzione di misure che portano a ridurre ulteriormente l'esposizione della popolazione anche nel caso in cui siano già rispettati i limiti e le misure di cautela definite nel decreto. L'obiettivo di qualità è, in altri termini, uno strumento che concorre all'attuazione del principio di minimizzazione delle esposizioni indebite della popolazione ed in generale di ottimizzazione dell'inserimento dell'opera nell'ambiente, tenuta sempre presente la necessità di garantire la

funzionalità dei servizi di radiocomunicazione.

3 Limiti di esposizione (art. 3)

L'art. 3, al comma 1, fissa i limiti di esposizione al campo elettromagnetico presente in ambiente libero (Tabella 1). Tali limiti sono definiti per il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di potenza, in base alla frequenza della radiazione considerata. Nella zona di campo lontano, che inizia ad una distanza dalla sorgente superiore alla quantità r eguale alla maggiore fra le quantità l e D^2/l , dove l è la lunghezza d'onda e D la distanza dalla sorgente, le intensità di campo elettrico E (espressa in V/m), magnetico H (espressa in A/m) e la densità di potenza S (espressa in W/m²) sono correlate in ogni punto dello spazio tramite le relazioni:

$$E = H \times 377$$

$$S = E^2/377 = 377 \times H^2$$

la verifica del rispetto del valore limite per una qualsiasi delle tre grandezze è sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione. Nella regione di campo vicino è necessario verificare il rispetto contemporaneo dei limiti di esposizione al campo elettrico ed a quello magnetico mentre perde di significato la misura della densità di potenza.

I livelli del campo elettrico, magnetico e della densità di potenza devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di sei minuti. Per quanto riguarda le misure, il requisito della media spaziale richiede che vengano effettuate più misure nel punto d'indagine, almeno due corrispondenti alla testa e al tronco, quindi ad una altezza di 1.90 m e 1.10 m. Ognuna di queste dovrà essere a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti. Se la differenza tra le due misure è maggiore del 25% del valore più elevato tra le due (maggiore quindi dell'incertezza di quella misura) è opportuno effettuare una terza a 1.50 m da terra, per poi effettuare una media dei tre risultati. Il punto di indagine viene individuato attraverso una prima serie di misure nell'area in esame al fine di rilevare il punto di massima esposizione (e non, come nella prassi generale dell'igiene ambientale, nel punto dove il soggetto trascorre la maggior parte del tempo, ovvero in un qualche punto definito "rappresentativo" sulla base di altre considerazioni a priori).

Tutte le medie sopra riportate devono essere considerate come medie aritmetiche sulla densità di potenza ovvero come medie quadratiche delle intensità del campo elettrico o magnetico.

Tabella 1: LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Frequenza f (MHz)	Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)	Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza dell'onda piana equivalente (W/m ²)
0.1 , 3	60	0,2	-
>3 , 3000	20	0,05	1
>3000 , 300000	40	0,1	4

Questi valori limite devono essere rispettati in qualunque punto accessibile agli individui della popolazione. Nel proseguo del documento sono fornite alcune indicazioni da seguire per la verifica di tali limiti.

Al comma 2 dello stesso articolo viene presa in considerazione anche la situazione, ormai sempre più frequente, della presenza contemporanea di segnali dovuti a più sorgenti, nel qual caso viene imposto che la somma dei contributi di ognuno di essi soggiaccia a particolari restrizioni, come precisato nell'allegato B del decreto stesso.

4 Misure di cautela ed obiettivi di qualità (art.4 , commi 1 e 2)

In base a considerazioni protezionistiche sono state adottate misure più restrittive, al fine di tutelare eventuali recettori sensibili (non esposti per ragioni professionali) da possibili effetti a lungo termine, conseguenti ad esposizione prolungata a bassi livelli di campo. Inoltre, al fine di evitare le cosiddette "esposizioni indebite", rispetto alla qualità del servizio che si vuole assicurare, viene prescritto che la progettazione e la realizzazione dei nuovi apparati, nonché l'adeguamento di quelli preesistenti, deve avvenire in maniera da minimizzare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico.

Per tali motivi, "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore" i limiti di cui all'art. 3 sono stati ulteriormente ridotti: indipendentemente dalla frequenza, a 6 V/m per il campo elettrico, a 0.016 A/m per il campo magnetico e, solo per le frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, a 0.1 W/m² per la densità di potenza (art.4, comma 2). Tali valori di cautela sono verificati secondo quanto descritto nel 2° capoverso del paragrafo 2.3.

Il decreto quindi aggiunge ai limiti basati su effetti sanitari certi e definiti, fissati all'art. 3, valori di cautela da rispettare nel caso di situazioni in cui è ragionevole prevedere un'esposizione continua della popolazione per più di quattro ore.

Nello specifico, la frase "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore", nello spirito del decreto va interpretata come relativa a tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio abitazioni, sedi di attività lavorative, scuole, ospedali, ambienti destinati all'infanzia) e loro pertinenze esterne, qualora sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo (cioè non inferiore a quattro ore nell'arco della giornata), e comunque ricorrente. Ai fini delle verifiche dei valori di cautela sono pertanto da considerare ad esempio anche aree esterne quali: balconi, terrazzi, giardini e cortili.

La definizione di un valore di 6 V/m deriva dalla scelta di applicare un ulteriore fattore 10 di riduzione alla grandezza fisica significativa dal punto di vista dosimetrico, cioè la densità di potenza, considerata l'assenza di dati sperimentali sufficienti. Si passa così da un valore di 1 W/m², corrispondente a circa 20 V/m per il valore limite del campo elettrico nel caso di onda piana equivalente, a 0.1 W/m², corrispondenti invece a 6 V/m. Tale valore risulta superiore al livello ambientale rilevabile attualmente in una grande città dove sono presenti numerosi impianti, tipicamente compreso tra 0.1 e 2 V/m. Confrontarsi con valori di fondo già presenti in ambito urbano è opportuno per valutare, indipendentemente da un valore limite di riferimento, la significatività dell'esposizione ad una determinata sorgente, come segnalato anche dall'autorevole documento svedese "Low frequency electrical and magnetic fields: the precautionary principle for national authorities - Guidance for Decision Makers", con riferimento ai campi elettrici e magnetici a frequenza industriale.

Tali limiti possono essere facilmente rispettati con una corretta pianificazione ed installazione sia degli impianti per la telefonia cellulare che di quelli utilizzati per le comunicazioni radiotelevisive.

I Comuni possono adottare un provvedimento (regolamento) formalizzato per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del pae-

saggio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Il valore di cautela rappresenta quindi lo strumento per assicurare che l'introduzione di tecnologie di radiodiffusione e di radiocomunicazione non peggiori le condizioni ambientali, mentre gli obiettivi di qualità tendono a contenere ulteriormente nel medio e lungo termine il livello di inquinamento, che senza il decreto sarebbe altrimenti in rapida crescita.

5 Competenze e controlli (art.4 , comma 3)

Sempre all'art.4 (comma 3) viene assegnato a Regioni e Province autonome il compito di disciplinare:

- * l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui all'art. 3 e dei valori di cautela precedenti;
- * modalità e tempi di esecuzione dei risanamenti;
- * il conseguimento di eventuali obiettivi di qualità;
- * le attività di controllo e di vigilanza.

Questo implica una riconsiderazione dell'attuale distribuzione degli impianti sul territorio, sia per quanto attiene alla posizione geografica, che per quanto riguarda la potenza irradiata, anche in considerazione del Piano di Assegnazione delle Frequenze determinato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Inoltre, le Regioni e le Province autonome potranno fissare tempi e modalità per il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati a livello centrale, a cui i gestori degli impianti dovranno necessariamente adeguarsi nel breve o nel medio periodo.

Nelle more dell'adeguamento della specifica normativa regionale e locale, ai fini della minimizzazione dell'esposizione della popolazione, si può eseguire una valutazione preventiva all'installazione di nuovi impianti basandosi sull'effettiva potenza degli stessi, sulle loro caratteristiche radioelettriche e su quelle geometriche e architettoniche del sito prescelto, per poi eventualmente prescrivere soluzioni migliorative. La valutazione preventiva deve tener conto del numero degli impianti e dei valori di campo elettromagnetico già presenti nel sito.

Appare inoltre opportuno puntare sullo sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative che consentano anche un contenimento dell'impatto paesaggistico.

Le attività di controllo e vigilanza sono svolte:

- * dalle Regioni e dalle Province tramite le Agenzie Regionali (o Provinciali) per la Protezione dell'Ambiente (ARPA e APPA) o, dove non sono operative, dai Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL);
- * dall'Autorità Sanitaria e dalle ASL-Dipartimenti di prevenzione per quanto attiene in particolare agli interventi di natura epidemiologica e sanitaria a tutela e promozione della salute umana nei luoghi di vita e di lavoro;
- * dall'ISPESL, in ordine alle specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro, per la verifica di conformità degli impianti e degli insediamenti produttivi, in termini di consulenza e supporto all'Autorità Sanitaria;
- * dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del Ministero delle Comunicazioni, relativamente all'assegnazione delle frequenze e alle caratteristiche degli impianti in conformità con le previste concessioni.

L'installazione o la modifica degli impianti (di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale) collocati sopra edifici o in prossimità di aree urbane o rurali è soggetto ad autorizzazione motivata o, ricorrendo le condizioni secondo la specifica normativa, a concessione edilizia dal Sindaco del Comune nel quale è situato l'impianto. In tali situazioni non può essere seguita la procedura di dichiarazione di inizio attività (DIA). Le Regioni e gli Enti locali competenti, con propri atti, adeguano, ove ritenuto necessario, le loro strumentazioni legislative e regolamentari in materia edilizia e urbanistica.

La valutazione preventiva, anche ai fini della mitigazione dell'impatto paesaggistico, dovrebbe fondarsi su alcune azioni preliminari da parte dell'autorità competente:

- * l'effettuazione di rilevamenti tecnici, comprese le misurazioni simulate o il confronto con situazioni preesistenti, tramite le ARPA ove funzionanti e i PMP in loro assenza;
- * la valutazione, d'intesa con le Autorità Sanitarie (Dipartimenti di Prevenzione-ASL) e i loro organi di consulenza tecnica (ISPESL) in relazione all'esistenza di ricettori particolarmente sensibili;
- * l'individuazione di soluzioni alternative di localizzazione.

Al fine della valutazione dovrebbero essere richiesti al gestore i dati sulle caratteristiche tecniche dell'impianto (in allegato si fornisce uno schema indicativo). Possono essere inoltre considerate previsioni o richieste di altre installazioni nell'ambito della medesima area urbana o del medesimo territorio al fine di una valutazione integrata degli impatti complessivi.

Tale informazione può consentire anche l'istituzione di un catasto regionale delle sorgenti.

6 Risanamenti (art.5)

Qualora i limiti di cui all'art. 3, e/o i valori di cui all'art. 4, comma 2 risultino superati in zone accessibili alla popolazione o in zone abitate, nelle sedi di attività lavorative per operatori non professionalmente esposti, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Per quanto attiene alla riduzione a conformità vale la procedura illustrata nell'allegato C, che è stata definita sulla base anche dell'esperienza pluriennale delle strutture che oggi costituiscono le ARPA.

Nulla vieta che nelle situazioni di non conformità i titolari degli impianti possano determinare una riduzione consensuale dei livelli di campo elettromagnetico mediante altri criteri, quali ad esempio quello della riduzione iterativa, motivando opportunamente tale scelta e comunicandola all'organo di controllo.

7 Allegato B – Modalità di esecuzione delle misure e delle valutazioni

Nell'Allegato B, che come gli altri è parte integrante del decreto, sono fissati i criteri per le valutazioni e le misure dei livelli di campo. In particolare, la verifica del rispetto dei limiti e dei valori di cautela potrà essere effettuata sia attraverso misure che calcoli previsionali; tuttavia, nel caso in cui questi ultimi facciano prevedere livelli superiori al 50% dei valori massimi previsti dal decreto, sarà necessario provvedere alle misure dirette del campo elettrico e magnetico, o della densità di potenza nella regione di campo lontano.

A tale proposito si farà riferimento al valore di 3 V/m per il campo elettrico ed a 0.08 A/m per il campo magnetico, come discriminante tra valutazioni previsionali e misure, secondo quanto stabilito dal secondo capoverso dell'allegato che fa esplicito riferimento "ai valori di campo elettrico o magnetico".

L'obbligatorietà delle misure è stata inserita non a causa della scarsa affidabilità dei programmi di calcolo previsionale, ma piuttosto in considerazione della difficoltà di conoscere in maniera sufficientemente precisa tutti i parametri di ingresso, quali, ad esempio, le varie caratteristiche tecniche degli impianti. Poiché può accadere che i siti siano oltremodo complessi con un assai elevato numero di impianti e che i parametri di progetto o quelli dichiarati dai produttori degli impianti o dai loro gestori, possano differire da quanto riscontrabile nella realtà, nell'ottica della massima cautela possibile, si è privilegiato il momento della misura, almeno nei casi in cui gli errori nei parametri di ingresso possono essere significativi.

Per quanto riguarda le misure vanno effettuate ordinariamente in banda larga e nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di cautela è consigliabile effettuare un'analisi in banda stretta dei segnali presenti, oltre il 75% dei suddetti limiti tale analisi diventa assolutamente necessaria. A causa delle dimensioni non trascurabili delle antenne (ad esempio 1.2 m x 0.4 m per le biconiche, dai 10 ai 40 cm per i dipoli in mezz'onda e circa 0.4 m x 0.5 m per le log periodiche) è sufficiente un solo punto di misura a 1,5 m di altezza.

In ogni caso è necessario che siano precisate le condizioni di funzionamento degli impianti esistenti, al momento delle rilevazioni: tali condizioni dovrebbero rispecchiare la massima potenzialità degli impianti stessi o consentire di valutare il valore di campo presente in quelle condizioni per estrapolazione. Qualora ciò non fosse possibile sarà necessario effettuare misure in banda stretta sulla base delle

quali ricostruire i valori massimi di esposizione attesi su qualunque intervallo di 6 minuti.

Per la verifica dei limiti di Tab.1 le misure andranno effettuate nei luoghi accessibili alla popolazione ritenuti a maggior rischio, mentre per la verifica dei valori di cautela di cui all'art. 4 andranno effettuate in primo luogo in corrispondenza degli edifici di maggiore altezza e in prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne considerate ed in corrispondenza di ricettori particolarmente sensibili quali ad esempio edifici destinati all'infanzia, scuole, ospedali.

Al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti di misura si ritiene utile citare, tra le altre, le norme tecniche ANSI che richiedono che gli strumenti utilizzati siano isotropi entro 1 dB ed abbiano un fattore di calibrazione noto con un'incertezza massima di 2 dB, e le norme ISO 45000 e ISO 9000, che raccomandano che gli strumenti utilizzati siano tarati e riferibili. Si ricorda a tale proposito che con la legge 273/91 è stato istituito il Servizio Italiano di Taratura (SIT), il quale pertanto costituisce il riferimento nazionale.

8 Allegato C – Riduzione a conformità

Le sorgenti che concorrono al superamento del livello limite possono essere diverse. I criteri di riduzione a conformità dovranno tenere conto di quanto ogni sorgente contribuisce al livello globale di campo elettrico, penalizzando maggiormente le sorgenti che producono un maggiore inquinamento elettromagnetico.

Per questo scopo il processo di riduzione a conformità previsto dal D.M. si articola in due fasi:

1. riduzione dei contributi E_i al campo elettrico globale che singolarmente superano il valore limite,
2. nel caso in cui, dopo avere attuato la riduzione di cui al punto 1), il livello globale di campo elettrico fosse ancora maggiore del limite, si riducono tutti i contributi, ad esclusione dei contributi inferiori ad 1/100 del livello limite ai quali, pertanto, non verrà applicato alcun coefficiente di riduzione, di un eguale fattore in modo tale che il livello globale si riduca a 0,8 volte il valore limite. La scelta di ridurre ad un valore inferiore al valore limite è dettata da un principio di cautela che tiene conto della tipica incertezza associata alle misure strumentali.

La prima fase non sarà necessaria nel caso, assai frequente, in cui vi sia un superamento del valore limite senza che alcun contributo superi singolarmente il limite stesso.

I fattori di riduzione da applicare ai diversi contributi sono determinati in modo tale che il livello globale di campo elettrico risultante sia ridotto ad un valore inferiore a \bar{O} 0,8 @ 0.9 volte il limite (il coefficiente 0.8 è riferito al quadrato del campo elettrico), invece che ad un valore inferiore strettamente al limite. In questo modo si tiene conto del fatto che le misure ambientali, sulla base delle quali si è rilevato il superamento del limite, sono affette da un errore che potrebbe comportare una sottostima del livello reale di campo. Ridurre il livello di campo misurato ad un valore inferiore a circa 0,9 volte il limite, rappresenta quindi una maggiore forma di tutela sull'effettivo rispetto del limite del livello reale di campo elettrico.

L'errore nella rilevazione sperimentale del campo elettrico è inevitabile perché connesso alle indeterminazioni intrinseche al metodo di misura e risulta particolarmente significativo nelle rilevazioni ambientali, dove le condizioni meno controllate della misura comportano un aumento delle incertezze associate al dato rilevato.

Nel caso in cui si riscontri un livello di campo elettrico globale E , in un determinato intervallo di frequenze, superiore al valore limite corrispondente a quell'intervallo oppure superiore ai valori di cautela di cui all'articolo 4 comma 2 qualora trattasi di ambienti adibiti a permanenza prolungata, occorrerà attuare azioni di risanamento su tutte le sorgenti che operano con frequenze comprese nell'intervallo stesso o che contribuiscono al superamento del valore di cautela. A tal proposito, è opportuno specificare che il valore L_i di cui all'allegato C, va inteso oltre che come il limite desunto dalla tabella 1 anche come il valore di cautela di cui all'articolo 4 comma 2, laddove applicabile.

Vengono di seguito illustrati alcuni esempi applicativi con lo scopo di chiarire le modalità da seguire previste dal decreto.

9 Esempi di calcolo per la riduzione a conformità

9.1 Caso 1

In un punto di misura si rilevano segnali provenienti da due trasmettitori radiofonici, un trasmettitore televisivo ed una stazione radiobase per telefonia mobile. I trasmettitori radiofonici emettono segnali alle frequenze di 89 MHz e 95 MHz, quello televisivo alla frequenza di 599,25 MHz (frequenza del segnale video – canale 38) e la stazione radiobase presenta due portanti con frequenze di 944 MHz e 948 MHz. I livelli di campo elettrico misurati sono i seguenti:

Sorgente		Frequenza (MHz)	Campo elettrico - E(V/m)		Limite corrispondente (V/m)
Radio FM 1		89	14		20
Radio FM 2		95	23		20
Televisione		599,25	6		20
SRB	Portante 1	944	0,18	0,25	20
	Portante 2	948	0,18		20

La somma dei contributi relativi, definiti come: $C_i = E_i^2/L_i^2$, è uguale a 1.9 e, quindi, maggiore di 1. Con E_i si intende il contributo della singola (i -esima) sorgente, pertanto se una stessa sorgente emette su più frequenze, come nel caso della stazione radio base, per individuare il contributo della sorgente occorrerà sommare quadraticamente i contributi delle singole frequenze di emissione.

Inizialmente occorrerà ridurre la sorgente radio 2 la quale, singolarmente, produce un contributo superiore al limite (23 V/m). Il coefficiente di riduzione b si ricaverà sulla base della relazione: $b = (0.8L_i^2)/E_i^2 = 0.6$. In seguito all'applicazione del coefficiente di riduzione così calcolato per il contributo relativo, la sorgente radio 2 ridurrà il livello di campo elettrico, di un coefficiente pari a \bar{O} $b = 0.78$, passando da 23 V/m a 17.8 V/m.

Si avrà quindi la seguente situazione globale:

Sorgente		Frequenza (MHz)	Campo elettrico - E(V/m)		Limite corrispondente (V/m)
Radio FM 1		89	14		20
Radio FM 2		95	17,8		20
Televisione		599,25	6		20
SRB	Portante 1	944	0,18	0,25	20
	Portante 2	948	0,18		20

Ripetendo la somma dei contributi relativi essa risulta ancora maggiore di 1, per cui occorrerà applicare il coefficiente di riduzione a tutte le sorgenti che contribuiscono per più di 1/100. Nel nostro caso la stazione radio base fornisce un contributo relativo pari a 0.000156, per cui non verrà coinvolta nell'ulteriore procedura di riduzione. Il nuovo coefficiente di riduzione a sarà dato da: dove Cf sono i contributi relativi dei segnali, ricalcolati dopo la prima fase di riduzione, e superiori ad 1/100 del limite. Seguendo questa procedura si ricaverà un valore $a = 0.58$ che darà luogo ai seguenti valori di campo, ridotti a conformità:

Sorgente		Frequenza (MHz)	Campo elettrico - E(V/m)		Limite corrispondente (V/m)
Radio FM 1		89	10,7		20
Radio FM 2		95	13,6		20
Televisione		599,25	4,6		20
SRB	Portante 1	944	0,18	0,25	20
	Portante 2	948	0,18		20

9.2 Caso 2

Consideriamo il caso in cui l'esposizione sia dovuta ad una stazione radio ad onde medie con frequenza di trasmissione pari a 999 kHz, due stazioni radiofoniche FM emittenti alle frequenze di 94 MHz e di 105.5 MHz, rispettivamente, ed un ponte radio con frequenza di trasmissione pari a 17.5 GHz. I livelli di campo elettrico misurati sono i seguenti:

Sorgente	Frequenza (MHz)	Campo elettrico - E(V/m)	Limite corrispondente (V/m)
Radio onde medie	0,999	28	60
Radio FM 1	94	17,8	20
Radio FM 2	105,5	3,5	20
Ponte Radio	17500	6,2	40

In questo caso nessuna delle sorgenti singolarmente supera il limite relativo all'intervallo di frequenza di appartenenza, ma la somma dei contributi relativi è: pertanto occorrerà applicare un coefficiente di riduzione in modo da riportarsi nella condizione $C \leq 0.8$. Tale coefficiente di riduzione calcolato per i contributi relativi darà luogo ad un coefficiente di riduzione sul livello di campo pari a $\bar{a} = 0.87$, per cui i valori del campo elettrico ridotti a conformità saranno quelli riportati in tabella:

Sorgente	Frequenza (MHz)	Campo elettrico - E(V/m)	Limite corrispondente (V/m)
Radio onde medie	0,999	24,3	60
Radio FM 1	94	15,4	20
Radio FM 2	105,5	3,0	20
Ponte Radio	17500	5,4	40

9.3 Caso 3

Consideriamo il caso in cui si abbiano le stesse sorgenti e valori di campo del precedente caso 2 ma in aree residenziali, "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore". Essendo in questo caso il valore limite pari a 6 V/m, indipendentemente dalla frequenza, la situazione espositiva sarà rappresentata dalla tabella seguente.

Sorgente	Frequenza (MHz)	Campo elettrico - E(V/m)	Limite corrispondente (V/m)
Radio onde medie	0,999	28	6
Radio FM 1	94	17,8	6
Radio FM 2	105,5	3,5	6
Ponte Radio	17500	6,2	6

Poiché la radio ad onde medie, la radio FM 1 ed il ponte radio superano singolarmente il limite previsto per le esposizioni residenziali, in una prima fase occorrerà ridurre i valori di campo emessi da tali sorgenti. I rispettivi coefficienti di riduzione saranno $b_1 = 0.037$, $b_2 = 0.091$, $b_3 = 0.75$ per cui i valori ridotti di campo elettrico saranno:

Sorgente	Frequenza (MHz)	Campo elettrico - E(V/m)	Limite corrispondente (V/m)
Radio onde medie	0,999	5,37	6
Radio FM 1	94	5,37	6
Radio FM 2	105,5	3,5	6
Ponte Radio	17500	5,37	6

I valori così ricalcolati devono essere ulteriormente ridotti in quanto la somma dei loro contributi relativi, pari a 2.74, comporta un livello globale di campo elettrico superiore a 6 V/m.

Applicando il coefficiente di riduzione a , che risulta pari a 0.29, si otterranno infine i seguenti valori di campo ridotti a conformità:

Sorgente	Frequenza (MHz)	Campo elettrico - E(V/m)	Limite corrispondente (V/m)
Radio onde medie	0,999	2,9	6
Radio FM 1	94	2,9	6
Radio FM 2	105,5	1,9	6
Ponte Radio	17500	2,9	6

10. Conclusioni

Il Decreto 10 settembre 1998 n. 381 introduce, per la prima volta, una regolamentazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti fissi per telecomunicazioni nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz. I limiti ed i valori di cautela introdotti costituiscono i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e appaiono finalizzati a tutelare la salute umana dalla esposizione ai campi elettromagnetici e a contenere i livelli ambientali di inquinamento elettromagnetico, specialmente quando l'esposizione assume carattere di continuità. Le Regioni e le Province autonome assumono un ruolo di primaria importanza in questo contesto, in quanto responsabili dell'emanazione dei regolamenti e delle linee guida che fissano modalità e tempi per effettuare il risanamento degli impianti non in regola, della previsione di eventuali obiettivi di qualità, nonché dell'attribuzione dei compiti di controllo e vigilanza sul territorio che, in ultima analisi, assicurano il rispetto delle norme introdotte.

Allegato 1

ELENCO DATI PER IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONE

- * Scheda tecnica dell'impianto, con indicato tipo di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- * Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E₀).
- * Specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante.
- * Dichiarazione della potenza fornita al sistema irradiante.
- * In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
- * Mappa del territorio circostante all'impianto:
 - * in scala 1:1500;
 - * con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
 - * con indicazione delle curve di livello altimetriche;
 - * con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, nonché dei luoghi di pubblico accesso, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno;
 - * con indicazione del Nord geografico.

Allegato 2

Stampato a cura dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento Stato dell'Ambiente, Controlli e Sistemi Informativi
Settore Monitoraggio e Controllo dell'Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico
Via Brancati, 48 – 00144 ROMA

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1. La Regione Campania, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.
2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 watt.

Articolo 2 **Comunicazione**

1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, entro trenta giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzata, devono comunicare al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Campania (A.R.P.A.C.) competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato. Lo stesso Dipartimento provinciale trasmette copia della documentazione al Presidente della Provincia competente per territorio.
2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'apparato per telecomunicazioni, deve essere corredata della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3.
3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto, questa deve essere comunicata, entro trenta giorni, con le procedure previste al comma 1.

Articolo 3 **Autorizzazione**

1. L'installazione o la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace totale dell'antenna superiore a 100 watt, sono subordinate all'autorizzazione del Presidente della Provincia competente per territorio che si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dalla presentazione della stessa ovvero, qualora ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro 30 giorni dalla presentazione di dette modifiche.
2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.C. competente per territorio.
3. La Giunta Regionale provvederà ad individuare, con proprio provvedimento, la necessaria documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2.
4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante.
5. L'istruttoria tecnica è espletata dalla struttura dell'A.R.P.A.C. competente per territorio, che acquisisce il preventivo parere del Comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici ed il parere radioprotezionistico.
6. Il Comune dovrà pronunciarsi entro 60 giorni, altrimenti il parere si intende acquisito favorevolmente.

Articolo 4 **Istruttoria ed autocertificazione**

1. Sulla base della documentazione ricevuta la struttura dell'A.R.P.A.C. territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, in conformità dei limiti e delle misure di cautela sanitaria descritti all'articolo 5 e del rispetto dei vincoli paesaggistici ed ambientali nazionali e regionali, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'articolo 3.
2. Gli oneri derivanti dell'attività prestata dalla competente struttura dell'A.R.P.A.C. sono a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante.
3. E' posto a carico del titolare di ciascun impianto l'obbligo di effettuare semestralmente autocertificazione rispetto alla concessione e all'inquinamento elettromagnetico, da comunicare all'A.R.P.A.C. che ha i poteri di controllo.

Articolo 5 **Limiti massimi ammissibili di esposizione**

1. I limiti massimi ammissibili di esposizione sono quelli previsti dall'articolo 3 e dalla tabella 1 annessa al decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6 **Verifiche dei limiti massimi di esposizione e vigilanza**

1. Al fine di verificare il limite massimo di esposizione di cui all'articolo 5 e per il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione regionale, la struttura dell'A.R.P.A.C., per conto della Provincia competente e nell'ambito della programmazione fissata dalla Giunta Regionale, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.
2. Nel caso di superamento dei limiti prefissati dall'articolo 5, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti il Presidente della Provincia assegna un termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell'impianto.
3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un limite non consentito, entro trenta giorni dalla scadenza del detto termine, il Presidente della Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione.

Articolo 7 **Catasto Regionale**

1. Entro 180 giorni dell'entrata in vigore della presente legge verrà istituito il Catasto Regionale delle fonti fisse di radiazione non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni presenti sul territorio regionale.
2. L'A.R.P.A.C. è incaricata della tenuta e del relativo annuale aggiornamento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Articolo 8 **Norma transitoria**

1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti per telecomunicazioni indicati nell'articolo 3, che risultino operanti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro il termine di 90 giorni, richiedere la prescritta autorizzazione.

2. Il Presidente della Giunta Regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione della popolazione di cui all'articolo 5, impone, sentito il Sindaco del Comune ove è installato l'impianto e con le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 6, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento secondo le vigenti disposizioni regionali, l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti fissati dalla normativa e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

Articolo 9 Sanzioni

1. E' applicata una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 (dieci milioni) a lire 50.000.000 (cinquanta milioni), a carico del titolare o rappresentante legale dell'impianto, nei seguenti casi:

a) mancanza della comunicazione prevista dagli articoli 2 e 4;

b) installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità della stessa;

c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello stesso in altro sito, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;

d) modifiche dell'impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero in difformità della stessa.

2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, da esercitarsi ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, sono delegate ai Comuni ove sono installati gli impianti.

3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite, forfettariamente, in misura pari al 50% dell'importo delle pene pecunarie irrogate e riscosse da ciascun Comune.

4. La restante quota del 50% viene versata al Bilancio regionale.

5. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, il Presidente della Giunta Regionale dispone, dopo la sospensione di cui all'articolo 8, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), con spesa a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la demolizione dell'impianto installato.

Articolo 10 Norma di Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica il "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" di cui al Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 novembre 2001

NOTE

Avvertenza: Il testo viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)

Art. 5 Il Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381 è il seguente: "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana."

Art. 3 "I Limiti di esposizione. 1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

**Tabella 1
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI XTAB**

Frequenza f (MHz)	Valore efficace di intensità campo elettrico	Valore efficace di intensità campo magnetico	Densità potenza dell'onda piana equivalente
	E (V/m)	H (A/m)	(W/m²)
—	—	—	—
0,1-3	60	0,2	—
>3 - 3000	20	0,05	1
>3000 - 300000	40	0,1	4

2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità."

Art.11

L'art. 27 della Costituzione è il seguente: 127. - Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla opposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'opposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

NORMATIVA REGIONE CAMPANIA	Linee Guida per l'applicazione della l.r. n. 14/01
Modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3202/02"	
(BURC N.26 DEL 16 GIUGNO 2003)	

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

L'art. 1 stabilisce che tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, ivi compresi tutti gli impianti o apparati di cui alla legge 22/02/01 n. 36, con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, che di seguito sono denominati "impianti", sono disciplinate dalla L. R. 24/11/2001, n. 14.

Si precisa che all'art. 1, comma 2 della L. R. n. 14/2001, con la dizione "*potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 Watt*" si deve intendere "potenza di apparato dello stadio finale RF di alimentazione"

Art. 2 Comunicazione

Il presente articolo disciplina l'obbligo della comunicazione per i titolari o i legali rappresentanti relativamente alle detenzioni di sorgenti di radiazioni non ionizzanti che rientrano nel campo di applicazione della Legge. La comunicazione, in carta semplice, corredata della documentazione di cui all'Allegato 1, deve essere inviata contestualmente alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, competente per territorio.

Analogha comunicazione va inviata ai medesimi destinatari in caso di modifica o trasferimento dell'impianto.

Art. 3 Autorizzazione

L'articolo definisce le procedure di autorizzazione da seguire per l'installazione o la modifica degli impianti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3. L'istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inviata, a cura del titolare o del legale rappresentante, contestualmente alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, competente per territorio. Gli allegati 1 e 2 al presente documento, individuano la documentazione, di cui al comma 3, da allegare all'istanza di autorizzazione.

Si precisa, infine, che all'art. 3, comma 5 per "*parere radioprotezionistico*" deve intendersi quanto descritto all'art. 4, comma 1 della L. R. n. 14/2001, nel rispetto delle funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ambientale assegnate alle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 36/01.

Art. 4 Istruttoria ed autocertificazione

L'articolo stabilisce che gli oneri derivanti dall'attività istruttoria prestata dalle competenti strutture dell'ARPAC, sono posti a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. Per l'individuazione delle tariffe si fa riferimento al Tariffario Unico dell'ARPAC.

Infine si stabilisce l'obbligo dell'autocertificazione, da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impianto, da effettuarsi con periodicità semestrale da inviare ad ARPAC, precisando che per i gestori di più impianti si può procedere ad un'unica comunicazione riferita ai propri impianti.

Art. 5 Limiti massimi ammissibili di esposizione

Con questo articolo si ribadisce che i limiti massimi ammissibili di esposizione, nelle more del Decreto di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 22/02/01, n. 36, sono quelli previsti dall'art. 3 e dalla Tabella 1 annessa al D.M. 10/09/98, n. 381. Fermi restando i limiti di cui al succitato articolo 3, si precisa che in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i valori di cui all'articolo 4, comma 2 del suddetto Decreto Ministeriale.

Art. 6 Verifiche dei limiti massimi di esposizione e vigilanza

L'articolo disciplina i controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti; l'attività di controllo deve essere svolta dall'ARPAC.

Si precisa che al comma 1 dell'art. 6 la dizione "*autorizzazione regionale*" va letta ed interpretata come "autorizzazione provinciale".

Si precisa che, in caso di accertato superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, il Presidente della Regione, per gli impianti esistenti, e il Presidente della Provincia per i nuovi impianti, daranno comunicazione al titolare o al legale rappresentante, per i consequenziali provvedimenti. Con riferimento alla nota del Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citata in premessa, si precisa che le succitate autorità locali dovranno informare, per le iniziative di competenza, il Ministero delle Comunicazioni circa le modifiche imposte agli impianti per il ritorno di conformità.

Art. 7 Catasto regionale

L'articolo stabilisce che il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, è istituito presso l'ARPAC, che è incaricata della tenuta e dell'aggiornamento annuale, da inviare al competente Settore Tutela dell'Ambiente e da pubblicare sul BURC. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rimanda all'art. 8, comma 1, lettera d) della Legge 36/01.

Art. 8 Norma transitoria

L'articolo 8, comma 1, prevede che i titolari o i legali rappresentanti di tutti gli impianti di cui all'art. 3, esistenti ed operanti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2001, devono richiedere l'autorizzazione, corredata della documentazione di cui all'Allegato 1, al Presidente della Provincia territorialmente competente, nei modi e nei termini di cui all'art. 3.

Art. 9 Sanzioni

L'articolo stabilisce che le sanzioni amministrative da applicarsi ai titolari o legali rappresentanti degli impianti, nei diversi casi di inosservanza delle norme previste dalla Legge regionale sono quelle riportate nell'allegato 3, secondo lo schema di graduazione delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1). L'applicazione delle sanzioni è delegata al Comune territorialmente competente: Il Comune trattiene, per l'esercizio della delega, il 50% degli importi introitati. La restante quota del 50% deve essere versata, con periodicità trimestrale, al Servizio Tesoreria Regionale c/o Banco di Napoli sul c/c bancario n. 40/5, cod. ABI 1010, cod. CAB 3593, indicando la legge regionale di riferimento (L.R. 24/11/01 n. 14).

ALLEGATO A

Documentazione da allegare alla comunicazione, all'istanza di autorizzazione all'installazione e modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni.

La documentazione tecnica da allegare alla comunicazione, alla istanza di autorizzazione all'installazione o modifica degli impianti di cui alla L.R. n. 14/2001, è costituita da :

- a) Piante, sezione e prospetti su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) del sito (1:2000), dell'edificio/infrastruttura (1:200) che contiene e/o sostiene la sorgente di radiazioni non ionizzanti, con indicato il posizionamento della sorgente (punto di fissaggio, altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello trasmettente rispetto al nord);
- b) Planimetria aggiornata, su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) in scala 1:2000, nella quale vengono riportati:
 - la posizione e tutti i dati geometrici relativi alla sorgente (quote, angoli di orientamento, ecc..);
 - la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, di tutti gli edifici esistenti, in un raggio sufficientemente ampio e comunque ritenuto cautelativo ai fini delle verifiche dei livelli di campo elettrico e magnetico attesi;
 - l'indicazione delle destinazioni d'uso degli edifici di cui sopra (uffici, abitazioni, scuole, ospedali, parchi gioco, ecc..);
 - la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, dei punti di misura e di calcolo di cui ai successivi punti c) e d), individuati dal richiedente come i più critici per il controllo del rispetto della normativa vigente, ed il numero dei punti sufficiente a dare una descrizione del campo generato dalla installazione proposta;
 - posizione di eventuali impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione presenti nel raggio di 200 m dall'impianto.
- c) Relazione tecnica, descrittiva dell'installazione, contenente:
 - i risultati delle misurazioni dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) preesistenti all'installazione o modifica della sorgente, distinti per ciascuna frequenza, riferiti agli edifici esposti all'influenza del lobo di irradiazione principale del sistema trasmettente, individuati nella planimetria di cui alla lettera b);
 - le valutazioni previsionali dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) prodotti dall'impianto in condizioni di massimo esercizio negli stessi punti in cui è stato misurato il fondo, individuati nella planimetria di cui alla lettera b);
 - indicazione della strumentazione utilizzata e delle modalità di misura;
 - indicazione delle metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
 - fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto di installazione dell'impianto, con l'indicazione delle direzioni di puntamento dei settori per le SRB e delle direzioni N/S/E/O per gli impianti radiotelevisivi;
- d) scheda 1;
- e) scheda 2 ;
- f) scheda 3.
- g) scheda 4;
- h) scheda 5;
- i) elenco riepilogativo con l'indicazione di tutti gli impianti dello stesso titolare o legale rappresentante presenti nel territorio comunale.

Si precisa che, nel caso in cui il sistema di antenna emetta su più frequenze, le schede dovranno essere compilate distintamente per ogni frequenza di emissione.

Ad impianto funzionante, il titolare o il legale rappresentante trasmette al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC la relazione di collaudo dell'impianto contenente:

- le misurazioni di campo elettrico e magnetico (onda piana), misurati nei punti utilizzati per il calcolo di cui al precedente punto c);
- l'elenco della strumentazione utilizzata per le misure, la data di ultima calibrazione della strumentazione, nonché la data e le modalità di misura.

Il titolare deve trasmettere semestralmente all'ARPAC autocertificazione del rispetto delle condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, secondo l'allegato C.

Scheda 1
DATI ANAGRAFICI IMPIANTO

TIPO¹ _____ SITO² _____ CODICE SITO _____

DENOMINAZIONE IMPIANTO³ _____

TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE⁴ _____

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Via/piazza _____ N° _____

C.A.P. _____ Città _____ Prov. _____

Telefono/Telefax _____

UBICAZIONE DEL SITO

Via/piazza _____ N° _____

C.A.P. _____ Città _____ Prov. _____

DATI GEOGRAFICI DEL SITO

Latitudine _____ Longitudine _____

PROPRIETÀ' STRUTTURA SUPPORTO⁵

PROPRIETÀ' EDIFICIO O SUOLO⁶

¹ Indicare se si tratta di impianto radiotelevisivo (RTV), radioamatoriale o stazione radio base (SRB).

² Indicare il nome del sito.

³ Indicare per le RTV il nome dell'emittente.

⁴ Cancellare la voce che non interessa.

⁵ Indicare il nominativo e il recapito del proprietario (persona fisica o società) del traliccio di supporto dell'impianto.

⁶ Indicare il nominativo, il recapito del proprietario (persona fisica o società) e i dati catastali dell'edificio o del suolo di installazione dell'impianto.

Scheda 2

DESCRIZIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO¹ _____ SITO _____

SCHEDA ANTENNA TRASMETTITORE (barrare la casella)

MODELLO E MARCA _____

DIMENSIONI _____

FREQUENZA (MHz) _____

TIPO DI MODULAZIONE _____

POTENZA MAX. IRRADIABILE (kW) _____

N° ELEMENTI: _____

POLARIZZAZIONE : orizzontale verticale (barrare la casella)

GUADAGNO MAX² _____

N° TOTALE ANTENNE UTILIZZATE _____

¹ Indicare per le RTV il nome dell'emittente

² Allegare la tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo rispettivamente sui piani orizzontale e verticale (schede 4 e 5)

DESCRIZIONE TECNICA SRB

TIPO¹ _____ SITO² _____ CODICE _____

BANDA DI FREQUENZA RX _____ TX _____

N° TOTALE DI ANTENNE _____

N° DI SETTORI _____

MODELLO E MARCA _____

DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI RADIANTI _____

INCLINAZIONE COMPLESSIVA ELETTRICA _____

INCLINAZIONE MECCANICA _____

N° MAX DI CANALI E/O PORTANTI ATTIVABILI _____

POTENZA AL CONNETTORE D'ANTENNA per singola portante _____

POTENZA MAX. IRRADIABILE (W) _____

GUADAGNO MAX³ _____

DISTANZA della base antenna dall'ultimo piano di calpestio _____

ORIENTAMENTO rispetto al NORD _____

¹ Indicare la tecnica : TACS, GSM 900, GSM 1800, DCS, UMTS.

² Indicare il nome del sito.

³ Allegare la tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di 3°) rispettivamente sui piani orizzontale e verticale (schede 4 e 5)

DIAGRAMMA ORIZZONTALE

0° =	120° =	240° =
10° =	130° =	250° =
20° =	140° =	260° =
30° =	150° =	270° =
40° =	160° =	280° =
50° =	170° =	290° =
60° =	180° =	300° =
70° =	190° =	310° =
80° =	200° =	320° =
90° =	210° =	330° =
100° =	220° =	340° =
110° =	230° =	350° =
		360° =

0° indica la direzione del Nord geografico e gli angoli sono in senso orario rispetto al Nord.

I valori riportati sono espressi in ¹:

dB

W/W_0

E/E_0

W è la potenza che occorrerebbe irradiare isotropicamente per avere in tutte le direzioni la stessa densità di potenza che si ha nella direzione considerata, mentre W_0 è la potenza efficace nella direzione di massimo irraggiamento.

¹ Barrare la casella corrispondente. Con $\text{dB} = 10 \log(W/W_0) = 20 \log(E/E_0)$

DIAGRAMMA VERTICALE

0° =	30° =	60° =
3° =	33° =	63° =
6° =	36° =	66° =
9° =	39° =	69° =
12° =	42° =	72° =
15° =	45° =	75° =
18° =	48° =	81° =
21° =	51° =	84° =
24° =	54° =	87° =
27° =	57° =	90° =

0° indica la direzione del Nord geografico e gli angoli sono in senso orario rispetto al Nord.

I valori riportati sono espressi in ¹:

dB

 W/W_0

 E/E_0

W è la potenza che occorrerebbe irradiare isotropicamente per avere in tutte le direzioni la stessa densità di potenza che si ha nella direzione considerata, mentre W_0 è la potenza efficace nella direzione di massimo irraggiamento.

¹ Barrare la casella corrispondente. Con $\text{dB} = 10 \log(W/W_0) = 20 \log(E/E_0)$

ALLEGATO B

GRADUAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 9 L.R. 14/01)

Omessa comunicazione ai sensi dell' art. 2, comma 1) e dell'art. 4, comma 3)	€ 5000,00
Omessa richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 1	€ 25000,00
Installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero in difformità della stessa	€ 25000,00
Spostamento dell'impianto in altro sito senza l'autorizzazione di cui all'art. 3	€ 25000,00
Modifiche dell'impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero in difformità della stessa.	€ 25000,00

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO¹ _____

Alla Provincia di _____

Al Comune di _____

All'ARPA Campania
Dipartimento Provinciale di

Il sottoscritto _____, nato a _____ Prov _____
residente a _____ Prov. _____ Via/Piazza _____
_____ n. _____, in qualità di
titolare/legale rappresentante dell'impianto di¹ _____
ubicato nel Comune di _____ Prov. _____, autorizzato ai sensi
dell'art. 3 della L.R.14/01 con provvedimento del Presidente della Provincia di _____
rilasciato il _____ prot. n. _____ e per il quale è stata
inviata la documentazione tecnica di cui all'art.3, comma 3 L.R. 14/01:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che l'impianto sopra specificato, è attualmente conforme al progetto presentato e rispetta i limiti di campo elettromagnetico fissati dalla normativa vigente.

Luogo, data

Firma

¹ Indicare se si tratta di impianto radiotelevisivo (RTV), radioamatoriale, stazione radio base (SRB) o altro.

AFFARI ISTITUZIONALI - 056

T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 10 marzo 2005, n. 1708

I limiti al potere comunale di regolamentazione in materia di localizzazione degli impianti di telefonia mobile (con completa disamina del panorama normativo e dei precedenti giurisprudenziali).REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I

composto dai Signori:

- 1) Giancarlo Coraggio - Presidente
 - 2) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
 - 3) Guglielmo Passarelli Di Napoli - Referendario
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10787/2003 Reg. Gen., proposto dalla Vodafone Omnitel N.V., con sede legale in Amsterdam e sede dell'amministrazione gestionale in Ivrea (TO), alla Via Jervis 77, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. G.S., con domicilio eletto in ...

contro

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ...

per l'annullamento, previa sospensione

quanto al ricorso introduttivo:

- 1) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 18.6.2003 con la quale il Comune ha approvato, recependo con n.ro 5 emendamenti, la proposta della Giunta comunale contenuta nella delibera n. 4937 del 30.12.2002, avente ad oggetto il "Regolamento per la disciplina delle procedure e della modifica degli impianti radioelettrici operanti tra le frequenze di 100 kHz e 300 GHz";
- 2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ivi comprese, per quanto di ragione, la presupposta delibera di G.C. n. 4937 del 30.12.2002 e la successiva nota prot. n. 2075 del 24.7.2003 con la quale il Dirigente del Servizio di progettazione e valutazione ambientale del comune di Napoli, in applicazione del Regolamento impugnato sub 1), ha rappresentato che l'ente "*non potrà dare seguito ad istanze di autorizzazioni o denunce di inizio attività, relative ad installazioni di antenne per telefonia mobile che non sia comprese nel piano approvato delle installazioni di cui all'art. 2 del citato Regolamento*".

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 novembre 2003:

- 1) delle note prot. nn. 3221, 3222, 3223, 3225, 3228, 3229, 3231, 3232 del 22.10.2003; nn. 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249 e 3250 del 22.10.2003 e n. 3383 del 31.10.2003, con le quali il Dirigente del Servizio ambiente del comune di Napoli, con riferimento alle denunce di inizio attività ovvero alle istanze inoltrate per la realizzazione di altrettante postazioni di antenne per telecomunicazione cellulare, comunica che "*sono sospesi i termini di cui alla denuncia di inizio attività, fino all'approvazione del piano ... delle installazioni, ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento*";

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 dicembre 2003:

- 1) della nota prot. n. 3457 del 6.11.2003, con le quali il medesimo Dirigente comunale, con riferimento alla denuncia di inizio attività per la realizzazione di altra postazione di antenne per telecomunicazione cellulare, comunica che "sono sospesi i termini di cui alla denuncia di inizio attività, fino all'approvazione del piano ... delle installazioni, ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento";

quanto ai ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 10 maggio 2004:

- 1) della nota prot. 1111 del 31.3.2004 con la quale il Dirigente del Servizio ambiente del comune di Napoli ha diffidato la Vodafone dall'iniziare o riprendere i lavori per l'installazione di ben ventotto stazioni radio base nominativamente individuate, nonché "*di qualsiasi altra stazione radio base che non sia conforme alle norme previste dal Regolamento comunale, attualmente vigente ad esclusione dell'art. 2, sospeso dal T.A.R. Campania con le suddette ordinanze*";
- 2) della nota prot. n. 1435 del 15.4.2004 con la quale il Dirigente del Servizio ambiente del comune di Napoli, nel rilevare la non conformità al Regolamento comunale delle istanze e d.i.a. presentate dalla Vodafone e dirette a realizzare la Rete anche nella modalità UMTS (cd. Videofonia) diffida "*dal procedere all'installazione delle suddette stazioni radio base e di qualsiasi altro impianto che non siano conformi al citato Regolamento*";;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 luglio 2004:

- 1) della nota prot. n. 1733 del 6.5.2004 con la quale il Dirigente del Servizio ambiente del Comune di Napoli, nel rilevare la non conformità al Regolamento comunale delle istanze e d.i.a. presentate dalla Vodafone e dirette a realizzare la Rete anche nella modalità UMTS (cd. videofonia) diffida "*dal procedere all'installazione delle suddette stazioni radio base e di qualsiasi altro impianto che non siano conformi al citato Regolamento*" e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

VISTI il ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, con le annesse produzioni;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI i ricorsi per motivi aggiunti depositati dalla difesa di parte ricorrente in data 28 novembre 2003, 19 dicembre 2003, 10 maggio 2004 e 7 luglio 2004;
VISTA l'ordinanza n. 6041/2003 del 10 dicembre 2003 con la quale la Sezione ha accolto in parte la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
VISTE le successive ordinanze nn. 384/2004 del 21 gennaio 2004 e 2982/2004 del 19 maggio 2004, con le quali la Sezione ha accolto le domande di sospensione degli ulteriori atti impugnati con i motivi aggiunti;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 24 novembre 2004 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv. ti riportati a verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La controversia ha ad oggetto il regolamento del comune di Napoli per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti tra le frequenze di 100 kHz e 300 GHz, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003 in accoglimento, con 5 emendamenti, della proposta della giunta comunale di cui alla delibera n. 4937 del 30 dicembre 2002.

I numerosi motivi aggiunti proposti successivamente al ricorso introduttivo – ed in epigrafe dettagliatamente elencati – vertono su atti applicativi conseguenti, con i quali l'amministrazione comunale, in attuazione del regolamento, ha per diversi motivi non accolto le domande della società ricorrente volte a conseguire il titolo per l'installazione di impianti radioelettrici con funzioni di stazione radio base per la rete cellulare di telefonia mobile.

La società ricorrente ha dedotto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, dubitando del potere comunale di dettare siffatte norme regolamentari e sostenendo, in definitiva, che il regolamento impugnato aggrava i procedimenti in violazione della normativa nazionale, oggi rifluita nel codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259 del 2003), ed invade il campo riservato alla normativa statale in tema di fissazione dei limiti massimi di esposizione ad inquinamenti di natura fisica e di determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, di cui agli articoli 2, comma 14, della legge 349 del 1986, 1, comma 6, n. 15), della legge 249 del 1997 e 4 della legge quadro n. 36 del 2001 (poteri di recente riesercitati con il d.P.C.M. 8 luglio 2003).

Resiste in giudizio il comune di Napoli difendendo la legittimità dei suoi atti e chiedendo il rigetto delle azioni avversarie. Dopo la fase cautelare – in epigrafe riportata – la causa è stata chiamata e discussa alla pubblica udienza del 24 novembre 2004 e indi in quella sede assunta in decisione.

DIRITTO

Pregiudiziale e potenzialmente assorbente di ogni altra questione è la disamina del regolamento comunale, che regge invero tutti gli atti applicativi "a valle", impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti elencati nell'epigrafe.

Il regolamento comunale rinviene la propria base giuridica nell'articolo 8, comma 6, della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 2001 (i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici).

Nel preambolo motivazionale della delibera di proposta della giunta comunale il presupposto di fatto dell'intervento regolamentare è in sintesi focalizzato nel rilievo del «*continuo sviluppo delle telecomunicazioni (che) fa prevedere una domanda crescente di utilizzo della risorsa "campo totale ammissibile"*».

Vengono altresì richiamati, come antecedenti "storici" dell'intervento del comune nel tentativo di "governare" l'impatto urbanistico edilizio e ambientale del fenomeno, i precedenti atti, ormai peraltro superati (anche a seguito di un contenzioso giurisdizionale amministrativo su di essi sviluppati), relativi al "protocollo d'intesa relativo al rilascio delle autorizzazioni per le installazioni di stazioni radio base" firmato dall'amministrazione comunale intimata, dalla ASL Napoli 1 e dai gestori di telefonia mobile in data 3 febbraio 1999.

Il contenuto innovativo centrale del regolamento è costituito dal "piano delle installazioni".

L'articolo 2, infatti, impone agli operatori, quale condizione per poter ottenere le autorizzazioni dell'articolo 4 del d.lgs. 198 del 2002 (ora art. 87 d.lgs. 259 del 2003), la presentazione, annualmente, di un piano delle installazioni "nel quale devono essere riportati ... gli impianti da installare nonché tutti gli impianti esistenti, compresi quelli da modificare successivamente all'approvazione del piano". La norma prevede che il piano presentato dal gestore è soggetto ad approvazione e che ha validità di 12 mesi. Esclude l'installazione di singoli impianti non compresi nel piano. Stabilisce alcune prescrizioni per gli impianti esistenti (i gestori devono assumersi l'impegno di dimettere o adeguare entro 18 mesi quelli – anche se già autorizzati - che non dovessero risultare conformi al piano approvato).

L'articolo 3 disciplina la procedura autorizzativa. Essa è la seguente: il comune entro venti giorni manda il piano all'Arpa Campania ai fini della pronuncia di questa struttura di controllo ambientale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'allora vigente d.lgs. 198 del 2002.

L'ARPA si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Nei venti giorni successivi il comune approva il piano (in tutto 60 giorni dalla presentazione).

Conseguentemente, una volta approvato il piano, i singoli impianti sono autorizzati con denuncia di inizio di attività se di potenza in singola antenna fino a 20 W, con specifico titolo autorizzativo se di potenza da 20 fino a 100 W, con la specifica autorizzazione provinciale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14, se di potenza superiore a 100 W, ferma restando la necessità del separato titolo edilizio.

L'articolo 4 detta particolari "prescrizioni", premettendo, al comma 1, una sorta di motivazione sul punto che tali prescrizioni non costituirebbero limitazioni di tipo urbanistico, ma solo condizioni finalizzate a garantire il rispetto da parte dei gestori dell'obbligo di utilizzare impianti adeguati allo sviluppo delle conoscenze tecnologiche e al relativo perfezionamento tecnico. Le prescrizioni sono le seguenti:

- 1) gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne;
- 2) gli impianti (ad eccezione delle microcelle) non possono essere installati a meno di 25 metri (distanza calcolata tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini) da edifici adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana (media) superiore alle quattro ore (di cui all'art. 4, comma 2. del d.m. – allora vigente – 10 settembre 1998, n. 381);
- 3) è vietato installare impianti su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato adibite a loghi di permanenza superiori alle quattro ore;
- 4) è vietato installare impianti a meno di 50 metri dalle strutture sanitarie e scolastiche; è vietato installare impianti più di due impianti per ogni condominio avente più di 6 unità immobiliari e più di un impianto per quelli fino a 6 unità immobiliari;
- 5) tutti gli impianti devono essere muniti di un dispositivo di controllo continuo delle potenze elettriche di alimentazione, provvisto di in-

teruttore automatico quando la potenza utilizzata risulti superiore a quella massima consentita, nonché di un sistema di trasmissione dati a un server remoto per il telecontrollo.

L'articolo 5 prevede la verifica delle installazioni e la sigillatura dei dispositivi di controllo all'atto dell'attivazione degli impianti, nonché il compimento di prove sul campo, con conseguente termine per l'adeguamento (pena la decadenza dal titolo) in caso di emersione di dati non conformi a quanto autorizzato.

L'articolo 7 stabilisce che gli oneri della procedura sono a carico del gestore e li quantifica in 500 euro.

L'articolo 9 prevede che il Sindaco può esercitare i suoi poteri contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica "in presenza di particolari concentrazioni di inquinanti o di rischi sanitari". Contempla altresì la possibilità di adozione di provvedimenti cautelari e delle misure atte a pervenire alla riduzione a conformità, come previsto dall'allegato al d.m. 381 del 1998 (vigente all'atto dell'adozione del regolamento).

I commi 5 e 6 prevedono la revoca del titolo in caso di reiterazione del superamento dei limiti di esposizione e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative da euro 5.000 ad euro 25.000.

Con il ricorso in esame la società ricorrente contesta in primo luogo la competenza comunale a dettare regole per l'installazione degli impianti radioelettrici dopo la legge regionale 14 del 2001 e il codice delle comunicazioni elettroniche, che avrebbero disciplinato in maniera esaustiva la materia, non lasciando nessuno spazio residuo alla potestà regolamentare comunale.

Censura quindi talune, singole previsioni del regolamento: in particolare

- a) l'articolo 2, commi 3 e 4, che prevede l'obbligo di dismissione degli impianti già autorizzati se in contrasto con il piano di installazione annuale;
- b) lo stesso articolo 2, soprattutto commi 4, 5 e 8, che aggraverebbe il procedimento per il conseguimento del titolo abilitativo in violazione sia dell'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche che della legge regionale n. 14 del 2001; la previsione di una previa approvazione del piano annuale, secondo parte ricorrente, sarebbe legittima solo a condizione di non snaturare il sistema del silenzio-assenso introdotto dalla legislazione statale, nel senso di prevedere che la stessa approvazione del piano annuale, decorsi i termini previsti dall'articolo 3 del regolamento, debba ritenersi conseguibile per *silentium*;
- c) ancora l'articolo 2, comma 6, nella parte in cui prevede l'obbligo del gestore di rimodulare la proposta in caso di riscontro di "valori di emissione prossimi ai limiti fissati dalla legge", con irrigidimento indiretto della soglia dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e l'ambiente stabiliti inderogabilmente dalla normativa statale;
- d) l'articolo 3, nella parte in cui, a valle dell'approvazione del piano annuale, sottopone l'autorizzazione all'installazione di ogni singolo impianto a procedure difformi da quelle previste dalla legislazione statale e regionale, in particolare escludendo il silenzio-assenso per gli impianti di potenza superiore a 100 W, in violazione, tra l'altro, delle linee guida regionali di cui alla delibera 16 giugno 2003, n. 2006;
- e) lo stesso articolo 3, nella parte in cui attribuisce la competenza alla conclusione del procedimento al servizio comunale competente in materia di inquinamento elettromagnetico, lì dove tale competenza spetta, per legge regionale, alla Provincia;
- f) l'articolo 4, nella parte in cui introduce ulteriori prescrizioni e criteri aggiuntivi a quelli stabiliti dalla normativa statale (oggi d.P.C.M. 8 luglio 2003), oltre che asseritamente immotivati e illogici; in particolare, la previsione di criteri c.d. distanziali si porrebbe in contrasto con la normativa statale che, al contrario, mostrerebbe inequivocamente di consentire l'installazione degli impianti all'interno o in prossimità di zone residenziali, subordinandola esclusivamente al rispetto dei valori di campo elettromagnetico maggiormente cautelativi ivi stabiliti;
- g) ancora l'articolo 4, comma 5, ove si limita il numero degli impianti in relazione al numero delle unità immobiliari dell'edificio, con una limitazione aggiuntiva che sarebbe in contrasto con il sistema, articolato solo sulla definizione di tetti di radiofrequenza da non superare, oltre che irragionevole e illogica;
- h) l'articolo 8, nella parte in cui impone un onere aggiuntivo di euro 500 ad impianto in violazione dell'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche e attribuisce al comune – anziché alla regione, come previsto dalla legge regionale 14/2001 e dal d.m. 398/1998 – la competenza a disporre la riduzione a conformità;
- i) l'articolo 4, commi 6 e 7, nella parte in cui impone sistemi di telecontrollo a distanza e in automatico non disponibili allo stato delle conoscenze tecniche e comunque troppo onerosi e superflui, attesa l'istruttoria tecnica preventiva sul rispetto dei tetti di radiofrequenza imposti dalla legge.

Occorre preliminarmente soffermarsi sulla questione pregiudiziale della sussistenza del potere comunale di dettare regole per l'installazione di impianti del genere di quelli oggetto di causa.

Ritiene il Collegio che la sussistenza di tale potestà regolamentare vada invece affermata, alla stregua del sistema normativo vigente, anche in riferimento alla particolare posizione di autonomia riconosciuta all'ente comunale dal nuovo Titolo quinto della Parte seconda della Costituzione introdotto dalla riforma del 2001. Si tratta, piuttosto, di capire entro quali limiti e su quale ambito tale potestà regolamentare può legittimamente esercitarsi.

Può prescindere nella presente controversia dall'esame della questione se il potere regolamentare comunale sia o non subordinato all'integrale, previo esercizio, da parte dello Stato, della funzione regolamentare prevista dall'articolo 4 della legge quadro n. 36 del 2001, ovvero all'esercizio, da parte della regione, delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c), stessa legge, in tema di individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile e di definizione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti. Ed infatti, quest'ultima funzione è stata già esercitata dalla regione Campania con la ripetuta legge regionale n. 14 del 2001 (il cui testo attualmente vigente va coordinato con il sopravvenuto d.lgs. n. 198 del 2002, vigente al tempo dell'adozione del regolamento impugnato, i cui contenuti normativi sono sostanzialmente rifluiti nel codice delle comunicazioni elettroniche del 2003).

Non ignora difatti il Collegio, al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato che pretende, ai fini dell'esercizio del potere regolamentare comunale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 36/2001, la previa definizione, da parte della legge regionale, delle competenze spettanti allo stesso comune (Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2997; sez. V, 18 novembre 2002, n. 6391). Ma nel caso in esame questa funzione normativa regionale risulta già esercitata, giusta la richiamata legge regionale n. 14 del 2001, donde l'inconferenza, in questa sede, di questo tipo di rilievo.

Si tratterà, dunque, di verificare la conformità delle previsioni regolamentari con i dettami delle riferite leggi statali (nonché con quelli degli atti regolamentari e delle norme tecniche statali in materia di definizione dei tetti di radiofrequenza tollerabili: d.P.C.M. 8 luglio 2003), ma non sussiste un problema di fondamento giuridico e di competenza in generale dell'ente locale ad esercitare la funzione regolamentare.

Al riguardo è utile esaminare partitamene i contenuti del regolamento impugnato secondo l'ordine di successione degli articoli, come nello schema espositivo sopra seguito, cominciando dai profili concernenti il piano annuale degli impianti, per poi procedere all'analisi delle specifiche prescrizioni e delle previsioni sanzionatorie e sui controlli.

Il piano delle installazioni è previsto dall'articolo 2. Questo strumento, in sé considerato, non è illegittimo, poiché risponde ad evidenti criteri di razionalità dell'azione amministrativa l'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti al fine di orientare l'attività amministrativa di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste installazioni. Tale previsione, nella sua finalità istruttorio-ricognitiva, non è a ben vedere contestata neppure

dalla società ricorrente, che ne riconosce l'implicita inerenza allo svolgimento della funzione autorizzatoria (a prescindere da espresse disposizioni normative di rango superiore che la prevedano).

Merita però condivisione la censura mossa dalla società ricorrente alla procedura di approvazione del piano, disciplinata dall'articolo 3. I termini ivi previsti non sono perentori e il loro inutile decorso equivale a mera inerzia non significativa dell'amministrazione. Il che rischia di vanificare l'impianto della normativa nazionale che è imperniato sul sistema del silenzio significativo tipizzato dalla legge (silenzio-assenso). La previsione normativa è dunque illegittima nella parte in cui non prevede che l'inutile decorso del termine finale ivi stabilito per la conclusione della procedura approvativa equivalga ad assenso.

Parimenti illegittima è la previsione, a valle di questo meccanismo di pianificazione concertata, di procedure autorizzative, relativamente ai singoli impianti, diverse da quelle stabilite dall'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche (atteso che, inoltre, ogni diversa disciplina sul punto della legge regionale n. 14 del 2001 deve considerarsi abrogata dalla sopravvenuta normativa nazionale incompatibile).

E' dunque illegittima e va annullata, in particolare, la previsione dell'articolo 3, comma , che rinvia al normale procedimento autorizzativo edilizio per gli impianti che impieghino una potenza elettrica superiore ai 100 W. E' invece legittima la previsione regolamentare che esclude l'installazione di singoli impianti che non siano compresi nel piano, che altrimenti ne verrebbe inficiata la logica e la funzione stessa di questo strumento.

Illegittima è invece la previsione di effetti "retroattivi" del piano, *sub specie* di prescrizione dell'assunzione, da parte dei gestori, dell'impegno di dismettere o adeguare entro 18 mesi gli impianti – ancorché già autorizzati - che non dovessero risultare conformi al piano approvato.

E' altresì illegittima la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 6, ove è stabilito l'obbligo del gestore di rimodulare la proposta in caso di riscontro di "valori di emissione prossimi ai limiti fissati dalla legge"; l'emissione di campo elettrico e magnetico con valori prossimi (ma inferiori) al tetto di radiofrequenza compatibile con la salute umana, stabilito dalla norma statale, non può infatti impedire l'autorizzazione, pena la violazione della disciplina uniforme dettata dal d.P.C.M. del luglio 2003. Resta naturalmente salvo il potere comunale di pretendere la riduzione a conformità (mediante riduzione della potenza elettrica impiegata negli impianti) in caso di accertata sovrapposizione e sommaria, in loco, di più fonti di emissione.

L'esame delle censure relative all'articolo 4 pone il tema della legittimità dei criteri c.d. distanziali. Essi, a detta della ricorrente, si porrebbero in contrasto con la normativa statale che non pone distanze di rispetto, ma esclusivamente dei limiti del valore di campo elettromagnetico, maggiormente cautelativi nel caso di tutela dall'inquinamento elettromagnetico di aree "sensibili".

Il nodo centrale attorno al quale ruota la riferita questione consiste nel comprendere il senso della previsione dell'articolo 8, comma 6, della vigente legge quadro n. 36 del 2001 (che assegna ai comuni il potere di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici) nell'ambito del quadro giuridico mutato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 198 del 2002 (poi annullato per eccesso di delega da Corte cost. n. 303 del 2003), le cui previsioni sono pressoché identicamente riprodotte nel codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 259 del 2003.

Come ripetuto più volte negli atti di causa, la nuova disciplina (soprattutto articoli 86 e 87 del d.lgs. 259/2003) prevede che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e sono soggette (art. 87) a procedimenti autorizzatori speciali improntati a criteri di massima accelerazione ed efficienza, imperniati sugli istituti del silenzio assenso e della denuncia di inizio di attività, minutamente descritti dalla norma statale. Da qui la difficoltà, in questo mutato contesto giuridico, di comprendere la portata della surrichiamata norma attributiva di potere regolamentare ai comuni. In specie ove si consideri la pacifica riserva allo Stato della funzione di determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), della legge 36 del 2001, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge quadro ora citata.

Come si interpreta la previsione di legge che assegna al potere regolamentare comunale la duplice funzione di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, e di mirare però anche, nel contempo, a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; e come si conciliano queste due funzioni, l'una di sicura attribuzione comunale, l'altra però riservata allo Stato?

Al riguardo la recente giurisprudenza – sia del giudice amministrativo che della Corte costituzionale - ha fornito significativi elementi di orientamento e di chiarificazione. La giurisprudenza non nega il potere regolamentare comunale, ma lo si limita al punto da svuotarne sostanzialmente la funzione. Così la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2997 del 30 maggio 2003, richiamata da parte ricorrente, nel ribadire che la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato non rientra nell'ambito delle competenze attribuite ai Comuni dal citato articolo 8, ha ulteriormente affermato che "alla stregua della disposizione in esame nemmeno è consentito che il Comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adotti «misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad esempio il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio-base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale»; ovvero di introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc. ...) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo (cfr. in tal senso Cons. St. VI, 3 giugno 2002, n. 3095)". "In definitiva – ha concluso il giudice d'appello - la attribuzione ai Comuni di un potere regolamentare volto a «minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici» (oltre che «per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti») deve essere esercitato pur sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento".

Con l'ulteriore corollario che "non può il regolamento comunale sovrapporre un proprio autonomo sistema di cautele (per prevenire i rischi dell'elettromagnetismo) alla specifica normativa statale che ha fissato i limiti delle esposizioni".

Analoghe le indicazioni ritraibili dalle pronunce del giudice delle leggi.

Con la sentenza 7 novembre 2003, n. 331 la Consulta ha esaminato la censura di invasione della sfera di attribuzione normativa statale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la norma regionale (legge regionale della Lombardia 6 marzo 2002, n. 4) che stabilisce un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze.

Al riguardo la Corte ha rilevato che la legge quadro 36/2001 affronta specificamente il problema della protezione speciale degli ambienti abitativi, degli ambienti scolastici e dei luoghi adibiti a permanenze prolungate, in vista delle finalità di cui all'art. 1, lettere b) e c), della legge medesima, prevedendo speciali valori di attenzione [art. 3, comma 1, lettera c)] – più rigorosi dei generali limiti di esposizione posti a salvaguardia della salute della popolazione in generale [art. 3, comma 1, lettera b)]. Sulla base di questa premessa il giudice delle leggi ha giudicato incostituzionale la norma regionale censurata sul rilievo che *“Per far fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria dall'esposizione a campi elettromagnetici, il legislatore statale, con le anzidette norme fondamentali di principio, ha prescelto un criterio basato esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti, un criterio che è essenzialmente diverso da quello stabilito (sia pure non in alternativa, ma in aggiunta) dalla legge regionale, basato sulla distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione”*.

“Né, a giustificare il tipo di intervento della legge lombarda, ha proseguito la Corte, è sufficiente il richiamo alla competenza regionale in materia di governo del territorio, che la legge quadro, al numero 1) della lettera d) dell'art. 3, riconosce quanto a determinazione dei “criteri localizzativi”. A tale concetto non possono infatti ricondursi divieti come quello in esame, un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da “criteri di localizzazione” in “limitazioni alla localizzazione”, dunque in prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla citata norma della legge n. 36. Questa interpretazione, d'altra parte, non è senza una ragione di ordine generale, corrispondendo a impegni di origine europea e all'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi”.

Al fine di motivare questa scelta la Corte si è premurata altresì di dichiarare non più attuale un suo precedente orientamento (sentenza n. 382 del 1999) che aveva invece giudicato conforme al riparto costituzionale delle competenze una norma regionale del Veneto che aveva prescritto distanze di rispetto dagli elettrodotti maggiori e più severe rispetto a quelle statali allora vigenti. La Corte ha in proposito osservato che *“da questa pronuncia, a parte la non puntuale coincidenza di materia, non può trarsi in generale il principio della derogabilità in melius (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle Regioni, degli standard posti dallo Stato. La questione allora decisa non si collocava entro un'organica disciplina statale di principio, mentre ora esiste una legge quadro statale che detta una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull'intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni (cfr. la sentenza di questa Corte n. 307 del 2003, punto 7 del “considerato in diritto”). In questo contesto, interventi regionali del tipo di quello ritenuto dalla sentenza del 1999 non incostituzionale, in quanto aggiuntivo, devono ritenersi ora incostituzionali, perché l'aggiunta si traduce in una alterazione, quindi in una violazione, dell'equilibrio tracciato dalla legge statale di principio.”*

La Corte costituzionale ha però, con la stessa sentenza in esame, giudicato conforme a Costituzione un'altra norma della legge lombarda impugnata, quella che vietava *«l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione “in corrispondenza” delle aree “sensibili” che si sono in precedenza dette»*, e ciò perché, secondo la Consulta, tale previsione *“non si discosta sostanzialmente, sotto il profilo che qui interessa, da altra disposizione regionale che vieta l'installazione dei medesimi impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido”*, ritenuta da questa Corte, con la già citata sentenza n. 307 del 2003 (v. il punto 20 del “considerato in diritto”), compatibile con la legge quadro n. 36 del 2001. Il divieto ora in questione, come quello esaminato in questa sentenza, non eccede l'ambito di un *“criterio di localizzazione”*, sia pure formulato in negativo, la cui determinazione, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'art. 8, comma 1, lettera e), della legge quadro, spetta alle Regioni.

Esso, infatti, a differenza di quello contenuto nell'art. 3, comma 12, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2002, precedentemente esaminato, comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa.

Con la citata sentenza n. 307 del 2003 la Corte aveva difatti giudicato conforme a Costituzione l'articolo 10, comma 1, della legge della Puglia 8 marzo 2002, n. 5, recante *“Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz”* ai cui sensi è vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su *“ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido”*.

In questa occasione la Corte ha respinto la censura statale secondo cui tale divieto assoluto avrebbe un contenuto diverso ed eccedente rispetto all'unico parametro del valore di campo elettromagnetico prescritto dal d.m. n. 381 del 1998, cui rinvia la norma transitoria dell'art. 16 della legge quadro.

Il divieto in questione, siccome riferito a specifici edifici, è stato giudicato non eccedente l'ambito di un *“criterio di localizzazione”*, in negativo, degli impianti, e dunque rientrante nell'ambito degli *“obiettivi di qualità”* consistenti in criteri localizzativi, la cui definizione è rimessa alle Regioni dall'art. 3, comma 1, lettera d), ed all'art. 8, comma 1, lettera e) della legge quadro, né di per sé è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti.

Alla stessa stregua di quanto visto nella sentenza n. 331/2003, la Corte, nella pronuncia n. 307 del 2003, ha invece annullato la previsione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale della Marche n. 25 del 13 novembre 2001 che stabilisce che con atto della Giunta regionale sono determinate le distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici *“destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi”*, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.

Anche questo annullamento è basato sul rilievo della *“genericità ed eterogeneità delle categorie di aree e di edifici rispetto a cui il vincolo di distanza minima viene previsto, tali da configurare non già un quadro di prescrizioni o standard urbanistici, bensì un potere amministrativo in contrasto con il principio di legalità sostanziale e tale da poter pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione”*.

Volendo dedurre un criterio applicativo di sintesi da questo materiale giurisprudenziale, potrebbe proporsi il seguente enunciato: è consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti *de quibus*, nell'ambito della funzione di definizione degli *“obiettivi di qualità”* consistenti in criteri localizzativi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ed all'art. 8, comma 1, lettera e), e comma 6 della legge quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione.

Sono criteri localizzativi (legittimi, ancorché espressi *“in negativo”*) i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici; sono, invece, limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.

In conclusione, i comuni possono legittimamente vietare l'installazione su specifici edifici e dettare criteri distanziali concreti, omogenei e

specifici. Non possono introdurre misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee.

La regola desumibile dalla esaminata giurisprudenza, pur nella sua apparente chiarezza, non risulta in realtà di facile ed univoca applicazione. Essa, al di là della formulazione che può sembrare tassativa (o, comunque, ancorata ad elementi oggettivi e ben definiti), risulta essere in realtà piuttosto "aperta" all'intervento integrativo dell'interprete, tramite la clausola generale della concretezza, specificità e non eterogeneità, predicata con riferimento al criterio distanziale "legittimo".

Il vaglio di non eterogeneità e di specificità introduce in definitiva nel canone di valutazione in esame un elemento significativo di discrezionalità, che va governato secondo il criterio della ragionevolezza e della proporzionalità della previsione.

Si tratta ora di capire se le misure distanziali previste dal comune di Napoli (gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne; ad eccezione delle microcelle, inoltre devono esservi almeno 25 metri tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana media superiore alle quattro ore) debbano iscriversi tra le limitazioni vietate o tra i criteri localizzativi consentiti.

Il Collegio opina per l'accoglibilità di questa seconda opzione: il criterio è sufficientemente specifico ed omogeneo ed è proporzionato e non irragionevole. L'unica condizione che deve porsi alla legittimità del suddetto criterio consiste nella previsione della possibilità di una deroga al divieto ove il gestore dimostri l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare, o la efficace copertura di un'area con il segnale irradiato, se non posizionando la stazione radio base esattamente nel punto che sarebbe vietato in base al criterio distanziale.

Si tratta, osserva tuttavia criticamente parte ricorrente, di limiti aggiuntivi a quelli – espressi esclusivamente in termini di tetto di radiofrequenza compatibile – scelti dalla normativa statale, cui è riservata questa disciplina.

Si tratterebbe altresì di limiti non sorretti da adeguata istruttoria tecnica e perciò in definitiva illogici, indimostrati e non supportati da idonea motivazione alla stregua delle attuali risultanze della migliore scienza e conoscenza umana nella materia.

Al contrario ritiene il Collegio che la ragionevolezza di tali previsioni (contenute in 50 metri nella direzione del lobo principale di irradiazione delle antenne e 25 metri tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti adibiti a permanenze di più di quattro ore) trovi la sua base nel principio di precauzione e nella specifica modalità di articolazione delle misure stesse, che non vietano in modo assoluto il posizionamento di una stazione radio base a distanze inferiori da quelle prescritte, ma vietano che nella linea di irradiazione principale dell'impianto radiante siano intersecate abitazioni poste a una distanza inferiore rispetto a quella stabilita. Si tratta, in definitiva, di criteri localizzativi che attuano un bilanciamento degli opposti interessi in gioco sicuramente ragionevole e proporzionato.

Né la parte ricorrente ha affermato e tanto meno dimostrato che tali criteri impediscono di fatto il completamento della rete.

Inoltre la natura di criteri localizzativi e non di limiti alla localizzazione di queste distanze di rispetto è ulteriormente garantita dalla "condizione" sopra apposta al riconoscimento della loro legittimità: si è al riguardo precisato, infatti, e va qui ribadito, che esse in tanto possono considerarsi legittime, in quanto sia in concreto sempre possibile una localizzazione alternativa, sicché le predette distanze di rispetto non sono tali da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa: l'amministrazione comunale dovrà infatti consentire una deroga al divieto quando il gestore dimostri (in contraddittorio con gli uffici pubblici competenti) che non esiste una localizzazione alternativa capace di assicurare un risultato accettabile (anche se di qualità inferiore) di copertura di una determinata fascia territoriale. Analoghe considerazioni giustificano il rigetto delle censure rivolte avverso l'ulteriore prescrizione di divieto di installazione su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato adibite a luoghi di permanenza superiori alle quattro ore. Anche tale prescrizione si presenta legittima, siccome specifica e omogenea, nonché non irragionevole, secondo un principio di precauzione, non costituendo un limite alla localizzazione, ma un criterio localizzativo.

Illegittima deve giudicarsi, invece, la previsione di divieto di installazione di più di due impianti per ogni condominio avente più di 6 unità immobiliari e di più di un impianto per quelli fino a 6 unità immobiliari. Questo divieto, infatti, mira a evitare gli effetti negativi della sovrapposizione dei campi elettromagnetici generati da una pluralità di impianti ubicati nello stesso luogo. Ma esso, in tal modo, elude le prescrizioni dell'allegato C al d.m. 381 del 1998 (oggi d.P.C.M. del 10 luglio 2003) dirette per l'appunto a realizzare la riduzione a conformità in caso di superamento del tetto di radiofrequenza consentito a causa della sommatoria di più campi elettromagnetici concentrati nello stesso luogo.

Legittima è invece la misura di divieto di installazione di impianti a meno di 50 metri dalle strutture sanitarie e scolastiche. Soccorre sul punto testualmente la richiamata giurisprudenza costituzionale (sentenze 307/2003 e 331/2003) che ha giudicato legittima la previsione regionale di divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni "su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido" e "in corrispondenza" delle aree "sensibili", in quanto previsione compatibile con la legge quadro n. 36 del 2001, perché non eccedente l'ambito di un "criterio di localizzazione", sia pure formulato in negativo. Si tratta, infatti, come osservato dalla Corte, di un criterio che comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa. La misura introdotta dal regolamento del comune di Napoli è sotto questo profilo sufficientemente specifica ed omogenea, poiché impone il limite distanziale solo rispetto a due precise tipologie di edifici (strutture sanitarie e scolastiche), e per ragioni di precauzione sorrette da ben più ampia e condivisa acquisizione medico-scientifica.

Occorre adesso procedere all'esame delle ulteriori previsioni regolamentari censurate.

E' illegittimo l'articolo 7, nella parte in cui impone un onere aggiuntivo di euro 500 ad impianto, poiché in contrasto con l'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche. Il predetto articolo 93, infatti, rubricato Divieto di imporre altri oneri, prevede espressamente che le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Il comma 2 precisa altresì che "Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo a tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507".

Parimenti illegittimo, per difetto di istruttoria, deve giudicarsi l'articolo 4, commi 6 e 7, nella parte in cui impone sistemi di telecontrollo a distanza e in automatico. E' rimasta, infatti, non confutata la tesi difensiva di parte ricorrente, secondo cui si tratterebbe di tecnologie non disponibili allo stato delle conoscenze tecniche e/o comunque troppo onerosi. L'articolo 5 è invece legittimo, nella parte in cui prevede la verifica delle installazioni all'atto dell'attivazione degli impianti, nonché il compimento di prove sul campo, con conseguente termine per l'adeguamento (pena la decadenza dal titolo) in caso di emersione di dati non conformi a quanto autorizzato. Cade, invece, la previsione, contenuta sempre nell'articolo 5, di una preventiva sigillatura dei dispositivi di controllo, atteso che la previsione impositiva di tali sistemi di controllo, di cui all'articolo 4, è stata giudicata illegittima e annullata.

E' infondata la censura rivolta contro la disciplina del potere comunale contingibile e urgente a tutela della salute pubblica "in presenza di particolari concentrazioni di inquinanti o di rischi sanitari", contemplato dall'articolo 9. Con la condizione implicita del rispetto dei generali canoni e limiti imposti dal diritto vivente all'esercizio di poteri straordinari d'urgenza. Parimenti legittima, siccome risolvendosi in un rinvio all'allegato C al d.m. 381 del 1998 (vigente all'atto dell'adozione del regolamento), è la previsione della possibilità di adozione di misure atte a pervenire alla riduzione a conformità.

La società ricorrente contesta, infine, le previsioni sanzionatorie recate dal regolamento impugnato (art. 9, commi 5 e 6), sia sub specie di revoca-sanzione del titolo in caso di reiterazione del superamento dei limiti di esposizione, sia sub specie di irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative (da euro 5.000 ad euro 25.000).

In merito occorre distinguere la sanzione ripristinatoria, incidente sul rapporto autorizzatorio (revoca-sanzione o declaratoria di decadenza), dalla sanzione afflittiva. La prima è legittima, poiché di regola rientra nel potere amministrativo autorizzatorio. La seconda è invece illegittima, in quanto violativa della riserva di legge scaturente dalla generale previsione dell'articolo 1 della legge n. 689 del 1981. Difatti, come chiarito dal parere del Consiglio di Stato, sez. I, 17 ottobre 2001, n. 885/2001, l'avvenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 267 del 2000, dell'articolo 106 del precedente testo unico n. 383 del 1934, impedisce, in mancanza di una norma primaria, di riconoscere al potere regolamentare comunale la potestà di introdurre *ex novo* sanzioni amministrative, ostandovi la riserva di legge desumibile dal comb. disp. degli artt. 23 e 25 Cost. (alla stregua della generale previsione dell'articolo 1 della legge n. 689 del 1981).

In conclusione e in sintesi, riguardo alla "parte generale" dell'impugnativa, relativa al regolamento comunale, essa deve in parte accogliersi e in parte respingersi, nei seguenti termini:

- è rigettata la censura di incompetenza/carenza di potere comunale ad emanare il regolamento impugnato;
- è parimenti respinta la censura diretta a conseguire l'annullamento *in toto* della previsione del "piano delle installazioni";
- è invece illegittima e va annullata – con accoglimento del relativo mezzo di gravame - la previsione "retroattiva" relativa agli impianti esistenti (secondo cui i gestori devono assumersi l'impegno di dimettere o adeguare entro 18 mesi quelli – anche se già autorizzati - che non dovessero risultare conformi al piano approvato);
- è altresì illegittima e va annullata la disciplina della procedura autorizzativa contenuta nell'articolo 3 nella parte in cui non prevede un termine perentorio per l'approvazione del piano, decorso il quale il piano medesimo si abbia per approvato;
- ugualmente illegittima e da annullarsi è la previsione dell'articolo 3 che impone la specifica autorizzazione provinciale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14, per gli impianti di potenza superiore a 100 W, ferma restando la necessità del separato titolo edilizio;
- sono in parte legittime le particolari "prescrizioni" dettate dall'articolo 4; le relative censure andranno accolte solo nei limiti di seguito precisati: in particolare, è legittima la previsione per cui gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne, ma a condizione che il comune consenta una deroga a tale divieto ove il gestore dimostri in contraddittorio l'impossibilità tecnica di una localizzazione alternativa;
- è legittima altresì l'ulteriore prescrizione per cui gli impianti (ad eccezione delle microcelle) non possono essere installati a meno di 25 metri (distanza calcolata tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini) da edifici adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana (media) superiore alle quattro ore (di cui all'art. 4, comma 2. del d.m. – allora vigente – 10 settembre 1998, n. 381), sotto la stessa condizione sopra indicata;
- è inoltre legittimo il divieto di installare impianti su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato adibite a loghi di permanenza superiori alle quattro ore, così come il divieto di installare impianti a meno di 50 metri dalle strutture sanitarie e scolastiche;
- è invece illegittimo e va annullato il divieto di installare più di due impianti per ogni condominio avente più di 6 unità immobiliari e più di un impianto per quelli fino a 6 unità immobiliari;
- è illegittima e va annullata la previsione secondo la quale tutti gli impianti devono essere muniti di un dispositivo di controllo continuo delle potenze elettriche di alimentazione, provvisto di interruttore automatico quando la potenza utilizzata risulti superiore a quella massima consentita, nonché di un sistema di trasmissione dati a un server remoto per il telecontrollo;
- è in parte legittima la disposizione recata dall'articolo 5 che prevede la verifica delle installazioni all'atto dell'attivazione degli impianti, nonché il compimento di prove sul campo, con conseguente termine per l'adeguamento (pena la decadenza dal titolo) in caso di emergenza di dati non conformi a quanto autorizzato. La previsione, sempre contenuta nell'articolo 5, relativa alla sigillatura dei dispositivi di controllo, cade in conseguenza dell'annullamento della previsione relativa alla apposizione dei predetti dispositivi di controllo.
- è illegittimo e va annullato l'articolo 7 nella parte in cui stabilisce che gli oneri della procedura sono a carico del gestore e li quantifica in 500 euro;
- è legittima (con conseguente rigetto delle connesse censure) la disposizione dell'articolo 9 che prevede che il Sindaco può esercitare i suoi poteri contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica "in presenza di particolari concentrazioni di inquinanti o di rischi sanitari" e contempla altresì la possibilità di adozione di provvedimenti cautelari e delle misure atte a pervenire alla riduzione a conformità, come previsto dall'allegato al d.m. 381 del 1998 (vigente all'atto dell'adozione del regolamento). Ugualmente legittime sono le previsioni dei commi 5 e 6 relative alla revoca del titolo in caso di reiterazione del superamento dei limiti di esposizione.
- è viceversa illegittima la previsione – non sorretta da idonea norma di legge primaria – della irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative da euro 5.000 ad euro 25.000.

Occorre adesso procedere alla disamina dei motivi aggiunti diretti avverso i singoli atti provvedimentali adottati dal comune di Napoli in applicazione delle suesposte regole amministrative.

Già con il ricorso principale la Vodafone ha altresì impugnato la nota prot. n. 2075 del 24 luglio 2003 con la quale il Dirigente del Servizio di progettazione e valutazione ambientale del comune di Napoli, in applicazione del Regolamento, ha rappresentato che l'ente "non potrà dare seguito ad istanze di autorizzazioni o denunce di inizio attività, relative ad installazioni di antenne per telefonia mobile che non siano comprese nel piano approvato delle installazioni di cui all'art. 2 del citato Regolamento".

Questa determinazione è legittima siccome conforme alla previsione regolamentare introduttiva del piano annuale delle installazioni (salvo il discorso dell'approvazione tacita del predetto piano per inutile decorso dei termini approvativi dal regolamento medesimo ivi specificati).

Il relativo mezzo di impugnazione andrà dunque rigettato.

Con il primo atto di proposizione di motivi aggiunti depositato in data 28 novembre 2003 la società ricorrente impugna le note prot. nn. 3221, 3222, 3223, 3225, 3228, 3229, 3231, 3232, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249 e 3250 del 22 ottobre 2003, nonché la nota n. 3383 del 31.10.2003, con le quali il Dirigente del Servizio ambiente del comune di Napoli, con riferimento alle denunce di inizio attività ovvero alle istanze inoltrate per la realizzazione di altrettante postazioni di antenne per telecomunicazione cellulare, ha comunicato che "sono sospesi i termini di cui alla denuncia di inizio attività, fino all'approvazione del piano ... delle installazioni, ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento".

Anche queste determinazioni, per gli stessi motivi ora riferiti riguardo alla precedente nota prot. n. 2075 del 24 luglio 2003, devono giu-

dicarsi legittime, con le medesime avvertenze sopra enunciate rispetto al precedente capo d'impugnazione. Anche questo ricorso per motivi aggiunti andrà dunque rigettato.

Identiche le conclusioni che devono valere per il secondo atto di proposizione di motivi aggiunti, depositato in data 19 dicembre 2003, con il quale la Vodafone contesta la analoga nota prot. n. 3457 del 6 novembre 2003 di comunicazione della sospensione dei termini di cui alla denuncia di inizio attività *"fino all'approvazione del piano ... delle installazioni, ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento"*.

Diverse devono invece essere le conclusioni relative al terzo atto di motivi aggiunti, depositato dalla società ricorrente il 10 maggio 2004. Qui viene impugnata la nota prot. 1111 del 31 marzo 2004 con la quale il Dirigente del Servizio ambiente del comune di Napoli ha diffidato la Vodafone dall'iniziare o riprendere i lavori per l'installazione di ventotto stazioni radio base nominativamente individuate, nonché *"di qualsiasi altra stazione radio base che non sia conforme alle norme previste dal Regolamento comunale, attualmente vigente ad esclusione dell'art. 2, sospeso dal T.A.R. Campania con le suddette ordinanze"*, nonché la nota prot. n. 1435 del 15 aprile 2004 con la quale il medesimo organo comunale, nel rilevare la non conformità al Regolamento comunale delle istanze e delle d.i.a. presentate dalla Vodafone e dirette a realizzare la Rete anche nella modalità UMTS (cd. Videofonia), ha diffidato *"dal procedere all'installazione delle suddette stazioni radio base e di qualsiasi altro impianto che non siano conformi al citato Regolamento"*.

Questi provvedimenti devono infatti annullarsi dovendo il comune riesaminare la posizione di ciascun singolo impianto alla stregua del regolamento così come emendato a seguito della presente pronuncia giurisdizionale di parziale annullamento. L'amministrazione intimata dovrà infatti caso per caso riesaminare ciascuna domanda di autorizzazione e ciascuna denuncia di inizio di attività per verificare se il singolo impianto ricada o meno nei limiti distanziali di cui all'articolo 4 del regolamento, giudicati legittimi da questa Sezione.

Identiche conclusioni di accoglimento, nei sensi dinanzi precisati, devono trarsi riguardo all'ultimo atto di motivi aggiunti depositato in data 7 luglio 2004, concernente la nota prot. n. 1733 del 6 maggio 2004 con la quale il Dirigente del Servizio ambiente del Comune di Napoli, nel rilevare la non conformità al Regolamento comunale delle istanze e d.i.a. presentate dalla Vodafone e dirette a realizzare la Rete anche nella modalità UMTS (cd. videofonia) diffida *"dal procedere all'installazione delle suddette stazioni radio base e di qualsiasi altro impianto che non siano conformi al citato Regolamento"*.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^A, definitivamente pronunciando sul ricorso e sugli annessi atti di proposizione di motivi aggiunti in epigrafe indicati, così decide:

- a) accoglie in parte il ricorso principale e, per l'effetto, annulla il regolamento del comune di Napoli per la disciplina delle procedure e della modifica degli impianti radioelettrici operanti tra le frequenze di 100 kHz e 300 GHz, approvato con delibera consiliare n. 104 del 18 giugno 2003, limitatamente alle previsioni degli articoli 3, 4 e 5, nei limiti e nei sensi specificati in motivazione, 4, commi 6 e 7, 7 e 8; rigetta l'impugnativa diretta avverso la nota prot. n. 2075 del 24 luglio 2003;
- b) respinge i ricorsi per motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2003 e il 19 dicembre 2003;
- c) accoglie il terzo e il quarto atto di motivi aggiunti, depositati dalla società ricorrente il 10 maggio 2004 e il depositato in data 7 luglio 2004, nei termini di cui in motivazione;
- d) compensa per intero tra le parti e spese di causa.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre e 1 dicembre 2004.

Il Presidente - Il Relatore

AFFARI ISTITUZIONALI - 056

T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 8 aprile 2005, n. 3594

I limiti al potere comunale di regolamentazione in materia di localizzazione degli impianti di telefonia mobile (con completa disamina del panorama normativo e dei precedenti giurisprudenziali).REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I

La controversia ha ad oggetto il regolamento del comune di Napoli per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti tra le frequenze di 100 kHz e 300 GHz, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003 in accoglimento, con 5 emendamenti, della proposta della giunta comunale di cui alla delibera n. 4937 del 30 dicembre 2002.

Sempre con il ricorso introduttivo la ricorrente impugna la nota n. 1241/2004, con la quale l'amministrazione comunale, in attuazione del regolamento, non ha accolto la domanda della società ricorrente volta a conseguire il titolo per l'installazione di un impianto radioelettrico con funzioni di stazione radio base per la rete cellulare di telefonia mobile, in mancanza di conformità al citato regolamento.

La società ricorrente ha dedotto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, dubitando del potere comunale di dettare siffatte norme regolamentari e sostenendo, in definitiva, che il regolamento impugnato aggrava i procedimenti in violazione della normativa nazionale, oggi rifluita nel codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259 del 2003), ed invade il campo riservato alla normativa statale in tema di fissazione dei limiti massimi di esposizione ad inquinamenti di natura fisica e di determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, di cui agli articoli 2, comma 14, della legge 349 del 1986, 1, comma 6, n. 15), della legge 249 del 1997 e 4 della legge quadro n. 36 del 2001 (poteri di recente riesercitati con il d.P.C.M. 8 luglio 2003).

Resiste in giudizio il comune di Napoli difendendo la legittimità dei suoi atti e chiedendo il rigetto delle azioni avversarie.

Dopo la fase cautelare in epigrafe riportata la causa è stata chiamata e discussa alla pubblica udienza del 24 novembre 2004 e indi in quella sede assunta in decisione.

DIRITTO

Pregiudiziale e potenzialmente assorbente di ogni altra questione è la disamina del regolamento comunale, che regge invero tutti gli atti applicativi a valle, impugnati alla lett. d) del ricorso introduttivo.

Il regolamento comunale rinviene la propria base giuridica nell'articolo 8, comma 6, della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 2001 (I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici). Nel preambolo motivazionale della delibera di proposta della giunta comunale il presupposto di fatto dell'intervento regolamentare è in sintesi focalizzato nel rilievo del <>. Vengono altresì richiamati, come antecedenti storici dell'intervento del comune nel tentativo di governare l'impatto urbanistico edilizio e ambientale del fenomeno, i precedenti atti, ormai peraltro superati (anche a seguito di un contenzioso giurisdizionale amministrativo su di essi sviluppatosi), relativi al protocollo d'intesa relativo al rilascio delle autorizzazioni per le installazioni di stazioni radio base firmato dall'amministrazione comunale intimata, dalla Asl Napoli 1 e dai gestori di telefonia mobile in data 3 febbraio 1999.

Il contenuto innovativo centrale del regolamento è costituito dal piano delle installazioni. L'articolo 2, infatti, impone agli operatori, quale condizione per poter ottenere le autorizzazioni dell'articolo 4 del d.lgs. 198 del 2002 (ora art. 87 d.lgs. 259 del 2003), la presentazione, annualmente, di un piano delle installazioni nel quale devono essere riportati . . . gli impianti da installare nonché tutti gli impianti esistenti, compresi quelli da modificare successivamente all'approvazione del piano. La norma prevede che il piano presentato dal gestore è soggetto ad approvazione e che ha validità di 12 mesi. Esclude l'installazione di singoli impianti non compresi nel piano. Stabilisce alcune prescrizioni per gli impianti esistenti (i gestori devono assumersi l'impegno di dimettere o adeguare entro 18 mesi quelli ` anche se già autorizzati - che non dovessero risultare conformi al piano approvato). L'articolo 3 disciplina la procedura autorizzativa. Essa è la seguente: il comune entro venti giorni manda il piano all'Arpa Campania ai fini della pronuncia di questa struttura di controllo ambientale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'allora vigente d.lgs. 198 del 2002. L'Arpa si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Nei venti giorni successivi il comune approva il piano (in tutto 60 giorni dalla presentazione). Conseguentemente, una volta approvato il piano, i singoli impianti sono autorizzati con denuncia di inizio di attività se di potenza in singola antenna fino a 20 W, con specifico titolo autorizzativo se di potenza da 20 fino a 100 W, con la specifica autorizzazione provinciale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14, se di potenza superiore a 100 W, ferma restando la necessità del separato titolo edilizio.

L'articolo 4 detta particolari prescrizioni, premettendo, al comma 1, una sorta di motivazione sul punto che tali prescrizioni non costituirebbero limitazioni di tipo urbanistico, ma solo condizioni finalizzate a garantire il rispetto da parte dei gestori dell'obbligo di utilizzare impianti adeguati allo sviluppo delle conoscenze tecnologiche e al relativo perfezionamento tecnico. Le prescrizioni sono le seguenti:

- 1) gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne;
- 2) gli impianti (ad eccezione delle microcelle) non possono essere installati a meno di 25 metri (distanza calcolata tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini) da edifici adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana (media) superiore alle quattro ore (di cui all'art. 4, comma 2. del d.m. ` allora vigente ` 10 settembre 1998, n. 381);
- 3) è vietato installare impianti su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato adibite a loghi di permanenza superiori alle quattro ore;
- 4) è vietato installare impianti a meno di 50 metri dalle strutture sanitarie e scolastiche; è vietato installare più di due impianti per ogni condominio avente più di 6 unità immobiliari e più di un impianto per quelli fino a 6 unità immobiliari;
- 5) tutti gli impianti devono essere muniti di un dispositivo di controllo continuo delle potenze elettriche di alimentazione, provvisto di interruttore automatico quando la potenza utilizzata risulti superiore a quella massima consentita, nonché di un sistema di trasmissione dati a un server remoto per il telecontrollo.

L'articolo 5 prevede la verifica delle installazioni e la sigillatura dei dispositivi di controllo allatto dell'attivazione degli impianti, nonché il compimento di prove sul campo, con conseguente termine per l'adeguamento (pena la decadenza dal titolo) in caso di emersione di dati non conformi a quanto autorizzato.

L'articolo 7 stabilisce che gli oneri della procedura sono a carico del gestore e li quantifica in 500 euro.

L'articolo 9 prevede che il Sindaco può esercitare i suoi poteri contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica in presenza di particolari concentrazioni di inquinanti o di rischi sanitari. Contempla altresì la possibilità di adozione di provvedimenti cautelari e delle misure atte a pervenire alla riduzione a conformità, come previsto dall'allegato al d.m. 381 del 1998 (vigente all'atto dell'adozione del regolamento). I commi 5 e 6 prevedono la revoca del titolo in caso di reiterazione del superamento dei limiti di esposizione e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative da euro 5.000 ad euro 25.000.

Con il ricorso in esame la società ricorrente contesta in primo luogo la competenza comunale a dettare regole per l'installazione degli impianti radioelettrici dopo la legge regionale 14 del 2001 e il codice delle comunicazioni elettroniche, che avrebbero disciplinato in ma-

niera esaustiva la materia, non lasciando nessuno spazio residuo alla potestà regolamentare comunale.

Censura quindi talune, singole previsioni del regolamento: in particolare

- a) l'articolo 2, commi 3 e 4, che prevede l'obbligo di dismissione degli impianti già autorizzati se in contrasto con il piano di installazione annuale;
- b) lo stesso articolo 2, soprattutto commi 4, 5 e 8, che aggraverebbe il procedimento per il conseguimento del titolo abilitativo in violazione sia dell'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche che della legge regionale n. 14 del 2001; la previsione di una previa approvazione del piano annuale, secondo parte ricorrente, sarebbe legittima solo a condizione di non snaturare il sistema del silenzio-assenso introdotto dalla legislazione statale, nel senso di prevedere che la stessa approvazione del piano annuale, decorsi i termini previsti dall'articolo 3 del regolamento, debba ritenersi conseguibile per silentium;
- c) ancora l'articolo 2, comma 6, nella parte in cui prevede l'obbligo del gestore di rimodulare la proposta in caso di riscontro di valori di emissione prossimi ai limiti fissati dalla legge, con irrigidimento indiretto della soglia dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e l'ambiente stabiliti inderogabilmente dalla normativa statale;
- d) l'articolo 3, nella parte in cui, a valle dell'approvazione del piano annuale, sottopone l'autorizzazione all'installazione di ogni singolo impianto a procedure difformi da quelle previste dalla legislazione statale e regionale, in particolare escludendo il silenzio-assenso per gli impianti di potenza superiore a 100 W, in violazione, tra l'altro, delle linee guida regionali di cui alla delibera 16 giugno 2003, n. 2006;
- e) lo stesso articolo 3, nella parte in cui attribuisce la competenza alla conclusione del procedimento al servizio comunale competente in materia di inquinamento elettromagnetico, lì dove tale competenza spetta, per legge regionale, alla Provincia;
- f) l'articolo 4, nella parte in cui introduce ulteriori prescrizioni e criteri aggiuntivi a quelli stabiliti dalla normativa statale (oggi d.P.C.M. 8 luglio 2003), oltre che asseritamente immotivati e illogici; in particolare, la previsione di criteri c.d. distanziali si porrebbe in contrasto con la normativa statale che, al contrario, mostrerebbe inequivocamente di consentire l'installazione degli impianti all'interno o in prossimità di zone residenziali, subordinandola esclusivamente al rispetto dei valori di campo elettromagnetico maggiormente cautelativi ivi stabiliti;
- g) ancora l'articolo 4, comma 5, ove si limita il numero degli impianti in relazione al numero delle unità immobiliari dell'edificio, con una limitazione aggiuntiva che sarebbe in contrasto con il sistema, articolato solo sulla definizione di tetti di radiofrequenza da non superare, oltre che irragionevole e illogica;
- h) l'articolo 8, nella parte in cui impone un onere aggiuntivo di euro 500 ad impianto in violazione dell'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche e attribuisce al comune anziché alla regione, come previsto dalla legge regionale 14/2001 e dal d.m. 398/1998 la competenza a disporre la riduzione a conformità;
- i) l'articolo 4, commi 6 e 7, nella parte in cui impone sistemi di telecontrollo a distanza e in automatico non disponibili allo stato delle conoscenze tecniche e comunque troppo onerosi e superflui, attesa l'istruttoria tecnica preventiva sul rispetto dei tetti di radiofrequenza imposti dalla legge.

Occorre preliminarmente soffermarsi sulla questione pregiudiziale della sussistenza del potere comunale di dettare regole per l'installazione di impianti del genere di quelli oggetto di causa.

Ritiene il Collegio che la sussistenza di tale potestà regolamentare vada invece affermata, alla stregua del sistema normativo vigente, anche in riferimento alla particolare posizione di autonomia riconosciuta all'ente comunale dal nuovo Titolo quinto della Parte seconda della Costituzione introdotto dalla riforma del 2001. Si tratta, piuttosto, di capire entro quali limiti e su quale ambito tale potestà regolamentare può legittimamente esercitarsi.

Può prescindere nella presente controversia dall'esame della questione se il potere regolamentare comunale sia o non subordinato all'integrale, previo esercizio, da parte dello Stato, della funzione regolamentare prevista dall'articolo 4 della legge quadro n. 36 del 2001, ovvero all'esercizio, da parte della regione, delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c), stessa legge, in tema di individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile e di definizione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti. Ed infatti, quest'ultima funzione è stata già esercitata dalla regione Campania con la ripetuta legge regionale n. 14 del 2001 (il cui testo attualmente vigente va coordinato con il sopravvenuto d.lgs. n. 198 del 2002, vigente al tempo dell'adozione del regolamento impugnato, i cui contenuti normativi sono sostanzialmente rifluiti nel codice delle comunicazioni elettroniche del 2003). Non ignora difatti il Collegio, al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato che pretende, ai fini dell'esercizio del potere regolamentare comunale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 36/2001, la previa definizione, da parte della legge regionale, delle competenze spettanti allo stesso comune (Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2997; sez. V, 18 novembre 2002, n. 6391). Ma nel caso in esame questa funzione normativa regionale risulta già esercitata, giusta la richiamata legge regionale n. 14 del 2001, donde l'inconferenza, in questa sede, di questo tipo di rilievo.

Si tratterà, dunque, di verificare la conformità delle previsioni regolamentari con i dettami delle riferite leggi statali (nonché con quelli degli atti regolamentari e delle norme tecniche statali in materia di definizione dei tetti di radiofrequenza tollerabili: d.P.C.M. 8 luglio 2003), ma non sussiste un problema di fondamento giuridico e di competenza in generale dell'ente locale ad esercitare la funzione regolamentare.

Al riguardo è utile esaminare partitamente i contenuti del regolamento impugnato secondo l'ordine di successione degli articoli, come nello schema espositivo sopra seguito, cominciando dai profili concernenti il piano annuale degli impianti, per poi procedere all'analisi delle specifiche prescrizioni e delle previsioni sanzionatorie e sui controlli.

Il piano delle installazioni è previsto dall'articolo 2. Questo strumento, in sé considerato, non è illegittimo, poiché risponde ad evidenti criteri di razionalità dell'azione amministrativa l'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti al fine di orientare l'attività amministrativa di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste installazioni. Tale previsione, nella sua finalità istruttorio-ricognitiva, non è a ben vedere contestata neppure dalla società ricorrente, che ne riconosce l'implicita inerenza allo svolgimento della funzione autorizzatoria (a prescindere da espresse disposizioni normative di rango superiore che la prevedano).

Merita però condivisione la censura mossa dalla società ricorrente alla procedura di approvazione del piano, disciplinata dall'articolo 3. I termini ivi previsti non sono perentori e il loro inutile decorso equivale a mera inerzia non significativa dell'amministrazione. Il che rischia di vanificare l'impianto della normativa nazionale che è imperniato sul sistema del silenzio significativo tipizzato dalla legge (silenzio-assenso). La previsione normativa è dunque illegittima nella parte in cui non prevede che l'inutile decorso del termine finale ivi stabilito per la conclusione della procedura approvativa equivalga ad assenso. Parimenti illegittima è la previsione, a valle di questo meccanismo di pianificazione concertata, di procedure autorizzative, relativamente ai singoli impianti, diverse da quelle stabilite dall'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche (atteso che, inoltre, ogni diversa disciplina sul punto della legge regionale n. 14 del 2001 deve considerarsi abrogata dalla sopravvenuta normativa nazionale incompatibile). E dunque illegittima e va annullata, in particolare, la previsione dell'articolo 3, comma, che rinvia al normale procedimento autorizzativo edilizio per gli impianti che impieghino una potenza elettrica superiore ai 100 W. E invece legittima la previsione regolamentare che esclude l'installazione di singoli impianti che non siano compresi nel piano, che altrimenti ne verrebbe inficiata la logica e la funzione stessa di questo strumento. Illegittima è invece la previsione di effetti retroattivi del piano, sub specie di prescrizione dell'assunzione, da parte dei gestori, dell'impegno di dismettere o adeguare entro 18 mesi gli impianti ancorché già autorizzati - che non dovessero risultare conformi al piano approvato.

E altresì illegittima la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 6, ove è stabilito l'obbligo del gestore di rimodulare la proposta in caso di riscontro di valori di emissione prossimi ai limiti fissati dalla legge; l'emissione di campo elettrico e magnetico con valori prossimi (ma inferiori) al tetto di radiofrequenza compatibile con la salute umana, stabilito dalla norma statale, non può infatti impedire l'autorizzazione, pena la violazione della disciplina uniforme dettata dal d.P.C.M. del luglio 2003. Resta naturalmente salvo il potere comunale di pretendere la riduzione a conformità (mediante riduzione della potenza elettrica impiegata negli impianti) in caso di accertata sovrapposizione e sommatoria, in loco, di più fonti di emissione.

L'esame delle censure relative all'articolo 4 pone il tema della legittimità dei criteri c.d. distanziali. Essi, a detta della ricorrente, si porrebbero in contrasto con la normativa statale che non pone distanze di rispetto, ma esclusivamente dei limiti del valore di campo elettromagnetico, maggiormente cautelativi nel caso di tutela dall'inquinamento elettromagnetico di aree sensibili.

Il nodo centrale attorno al quale ruota la riferita questione consiste nel comprendere il senso della previsione dell'articolo 8, comma 6, della vigente legge quadro n. 36 del 2001 (che assegna ai comuni il potere di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici) nell'ambito del quadro giuridico mutato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 198 del 2002 (poi annullato per eccesso di delega da Corte cost. n. 303 del 2003), le cui previsioni sono pressoché identicamente riprodotte nel codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 259 del 2003.

Come ripetuto più volte negli atti di causa, la nuova disciplina (soprattutto articoli 86 e 87 del d.lgs. 259/2003) prevede che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e sono soggette (art. 87) a procedimenti autorizzatori speciali improntati a criteri di massima accelerazione ed efficienza, imperniati sugli istituti del silenzio assenso e della denuncia di inizio di attività, minutamente descritti dalla norma statale. Da qui la difficoltà, in questo mutato contesto giuridico, di comprendere la portata della surrichiamata norma attributiva di potere regolamentare ai comuni. In specie ove si consideri la pacifica riserva allo Stato della funzione di determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), della legge 36 del 2001, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge quadro ora citata.

Come si interpreta la previsione di legge che assegna al potere regolamentare comunale la duplice funzione di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, e di mirare però anche, nel contempo, a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; e come si conciliano queste due funzioni, una di sicura attribuzione comunale, l'altra però riservata allo Stato?

Al riguardo la recente giurisprudenza - sia del giudice amministrativo che della Corte costituzionale - ha fornito significativi elementi di orientamento e di chiarificazione. La giurisprudenza non nega il potere regolamentare comunale, ma lo si limita al punto da svuotarne sostanzialmente la funzione. Così la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2997 del 30 maggio 2003, richiamata da parte ricorrente, nel ribadire che la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato non rientra nell'ambito delle competenze attribuite ai Comuni dal citato articolo 8, ha ulteriormente affermato che alla stregua della disposizione in esame nemmeno è consentito che il Comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adotti <>; ovvero di introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc....) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo (cfr. in tal senso Cons. St. VI, 3 giugno 2002, n. 3095). In definitiva - ha concluso il giudice d'appello - la attribuzione ai Comuni di un potere regolamentare volto a <> (oltre che <>) deve essere esercitato pur sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento. Con l'ulteriore corollario che non può il regolamento comunale sovrapporre un proprio autonomo sistema di cautele (per prevenire i rischi dell'elettromagnetismo) alla specifica normativa statale che ha fissato i limiti delle esposizioni.

Analoghe le indicazioni ritraibili dalle pronunce del giudice delle leggi.

Con la sentenza 7 novembre 2003, n. 331 la Consulta ha esaminato la censura di invasione della sfera di attribuzione normativa statale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la norma regionale (legge regionale della Lombardia 6 marzo 2002, n. 4) che stabilisce un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze.

Al riguardo la Corte ha rilevato che la legge quadro 36/2001 affronta specificamente il problema della protezione speciale degli ambienti abitativi, degli ambienti scolastici e dei luoghi adibiti a permanenze prolungate, in vista delle finalità di cui all'art. 1, lettere b) e c), della legge medesima, prevedendo speciali valori di attenzione [art. 3, comma 1, lettera c)] - più rigorosi dei generali limiti di esposizione posti a salvaguardia della salute della popolazione in generale [art. 3, comma 1, lettera b)]. Sulla base di questa premessa il giudice delle leggi ha giudicato incostituzionale la norma regionale censurata sul rilievo che Per far fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria dall'esposizione a campi elettromagnetici, il legislatore statale, con le anzidette norme fondamentali di principio, ha prescelto un criterio basato esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti, un criterio che è essenzialmente diverso da quello stabilito (sia pure non in alternativa, ma in aggiunta) dalla legge regionale, basato sulla distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione. Né, a giustificare il tipo di intervento della legge lombarda, ha proseguito la Corte, è sufficiente il richiamo alla competenza regionale in materia di governo del territorio, che la legge quadro, al numero 1) della lettera d) dell'art. 3, riconosce quanto a determinazione dei "criteri localizzativi". A tale concetto non possono infatti ricondursi divieti come quello in esame, un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da "criteri di localizzazione" in "limitazioni alla localizzazione", dunque in prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla citata norma della legge n. 36.

Questa interpretazione, d'altra parte, non è senza una ragione di ordine generale, corrispondendo a impegni di origine europea e alleviando nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi. Al fine di motivare questa scelta la Corte si è premurata altresì di dichiarare non più attuale un suo precedente orientamento (sentenza n. 382 del 1999) che aveva invece giudicato conforme al riparto costituzionale delle competenze una norma regionale del Veneto che aveva prescritto distanze di rispetto dagli elettrodotti maggiori e più severe rispetto a quelle statali allora vigenti. La Corte ha in proposito osservato che da questa pronuncia, a parte la non puntuale coincidenza di materia, non può trarsi in generale il principio della derogabilità in melius (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle Regioni, degli standard posti dallo Stato. La questione allora decisa non si collocava entro un'organica disciplina statale di principio, mentre ora esiste una legge quadro statale che detta una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull'intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni (cfr. la sentenza di questa Corte n. 307 del 2003, punto 7 del "considerato in diritto"). In questo contesto, interventi regionali del tipo di quello ritenuto dalla sentenza del 1999 non incostituzionale, in quanto aggiuntivo, devono ritenersi ora incostituzionali, perché l'aggiunta si traduce in una alterazione, quindi in una violazione, dell'equilibrio tracciato dalla legge statale di principio.

La Corte costituzionale ha però, con la stessa sentenza in esame, giudicato conforme a Costituzione un'altra norma della legge lombarda impugnata, quella che vietava l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione "in corrispondenza" delle aree "sensibili" che si sono in precedenza dette, e ciò perché, secondo la Consulta, tale previsione non si discosta sostanzialmente, sotto il profilo che qui interessa, da altra disposizione regionale che vieta l'installazione dei medesimi impianti "su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido", ritenuta da questa Corte, con la già citata sentenza n. 307 del 2003 (v. il punto 20 del "considerato in diritto"), compatibile con la legge quadro n. 36 del 2001. Il divieto ora in questione, come quello esaminato in questa sentenza, non eccede l'ambito di un "criterio di localizzazione", sia pure formulato in negativo, la cui determinazione, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'art. 8, comma 1, lettera e), della legge quadro, spetta alle Regioni. Esso, infatti, a differenza di quello contenuto nell'art. 3, comma 12, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2002, precedentemente esaminato, comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa.

Con la citata sentenza n. 307 del 2003 la Corte aveva difatti giudicato conforme a Costituzione l'articolo 10, comma 1, della legge della Puglia 8 marzo 2002, n. 5, recante Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz ai cui sensi è vietata l'installazione di sistemi radianti re-

lativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido. In questa occasione la Corte ha respinto la censura statale secondo cui tale divieto assoluto avrebbe un contenuto diverso ed eccedente rispetto all'unico parametro del valore di campo elettromagnetico prescritto dal d.m. n. 381 del 1998, cui rinvia la norma transitoria dell'art. 16 della legge quadro. Il divieto in questione, siccome riferito a specifici edifici, è stato giudicato non eccedente l'ambito di un criterio di localizzazione, in negativo, degli impianti, e dunque rientrante nell'ambito degli obiettivi di qualità consistenti in criteri localizzativi, la cui definizione è rimessa alle Regioni dall'art. 3, comma 1, lettera d, e dall'art. 8, comma 1, lettera e, della legge quadro, né di per sé è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti.

Alla stessa stregua di quanto visto nella sentenza n. 331/2003, la Corte, nella pronuncia n. 307 del 2003, ha invece annullato la previsione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale della Marche n. 25 del 13 novembre 2001 che stabilisce che con atto della Giunta regionale sono determinate le distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi. Anche questo annullamento è basato sul rilievo della genericità ed eterogeneità delle categorie di aree e di edifici rispetto a cui il vincolo di distanza minima viene previsto, tali da configurare non già un quadro di prescrizioni o standard urbanistici, bensì un potere amministrativo in contrasto con il principio di legalità sostanziale e tale da poter pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione.

Volendo dedurre un criterio applicativo di sintesi da questo materiale giurisprudenziale, potrebbe proporsi il seguente enunciato: è consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti de quibus, nell'ambito della funzione di definizione degli obiettivi di qualità consistenti in criteri localizzativi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d, ed all'art. 8, comma 1, lettera e, e comma 6 della legge quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione. Sono criteri localizzativi (legittimi, ancorché espressi in negativo) i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici; sono, invece, limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.

In conclusione, i comuni possono legittimamente vietare l'installazione su specifici edifici e dettare criteri distanziali concreti, omogenei e specifici. Non possono introdurre misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee.

La regola desumibile dalla esaminata giurisprudenza, pur nella sua apparente chiarezza, non risulta in realtà di facile ed univoca applicazione. Essa, al di là della formulazione che può sembrare tassativa (o, comunque, ancorata ad elementi oggettivi e ben definiti), risulta essere in realtà piuttosto aperta all'intervento integrativo dell'interprete, tramite la clausola generale della concretezza, specificità e non eterogeneità, predicata con riferimento al criterio distanziale legittimo. Il vaglio di non eterogeneità e di specificità introduce in definitiva nel canone di valutazione in esame un elemento significativo di discrezionalità, che va governato secondo il criterio della ragionevolezza e della proporzionalità della previsione.

Si tratta ora di capire se le misure distanziali previste dal comune di Napoli (gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne; ad eccezione delle microcelle, inoltre devono esservi almeno 25 metri tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana media superiore alle quattro ore) debbano iscriversi tra le limitazioni vietate o tra i criteri localizzativi consentiti.

Il Collegio opina per l'accogliibilità di questa seconda opzione: il criterio è sufficientemente specifico ed omogeneo ed è proporzionato e non irragionevole. L'unica condizione che deve porsi alla legittimità del suddetto criterio consiste nella previsione della possibilità di una deroga al divieto ove il gestore dimostri l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare, o la efficace copertura di un'area con il segnale irradiato, se non posizionando la stazione radio base esattamente nel punto che sarebbe vietato in base al criterio distanziale.

Si tratta, osserva tuttavia criticamente parte ricorrente, di limiti aggiuntivi a quelli espressi esclusivamente in termini di tetto di radiofrequenza compatibile scelti dalla normativa statale, cui è riservata questa disciplina. Si tratterebbe altresì di limiti non sorretti da adeguata istruttoria tecnica e perciò in definitiva illogici, indimostrati e non supportati da idonea motivazione alla stregua delle attuali risultanze della migliore scienza e conoscenza umana nella materia.

Al contrario ritiene il Collegio che la ragionevolezza di tali previsioni (contenute in 50 metri nella direzione del lobo principale di irradiazione delle antenne e 25 metri tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti adibiti a permanenze di più di quattro ore) trovi la sua base nel principio di precauzione e nella specifica modalità di articolazione delle misure stesse, che non vietano in modo assoluto il posizionamento di una stazione radio base a distanze inferiori da quelle prescritte, ma vietano che nella linea di irradiazione principale dell'impianto radiante siano intersecate abitazioni poste a una distanza inferiore rispetto a quella stabilita. Si tratta, in definitiva, di criteri localizzativi che attuano un bilanciamento degli opposti interessi in gioco sicuramente ragionevole e proporzionato.

Né la parte ricorrente ha affermato e tanto meno dimostrato che tali criteri impediscono di fatto il completamento della rete.

Inoltre la natura di criteri localizzativi e non di limiti alla localizzazione di queste distanze di rispetto è ulteriormente garantita dalla condizione sopra apposta al riconoscimento della loro legittimità: si è al riguardo precisato, infatti, e va qui ribadito, che esse in tanto possono considerarsi legittime, in quanto sia in concreto sempre possibile una localizzazione alternativa, sicché le predette distanze di rispetto non sono tali da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa: l'amministrazione comunale dovrà infatti consentire una deroga al divieto quando il gestore dimostri (in contraddittorio con gli uffici pubblici competenti) che non esiste una localizzazione alternativa capace di assicurare un risultato accettabile (anche si di qualità inferiore) di copertura di una determinata fascia territoriale.

Analoghe considerazioni giustificano il rigetto delle censure rivolte avverso l'ulteriore prescrizione di divieto di installazione su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato adibite a luoghi di permanenza superiori alle quattro ore. Anche tale prescrizione si presenta legittima, siccome specifica e omogenea, nonché non irragionevole, secondo un principio di precauzione, non costituendo un limite alla localizzazione, ma un criterio localizzativo.

Illegittima deve giudicarsi, invece, la previsione di divieto di installazione di più di due impianti per ogni condominio avente più di 6 unità immobiliari e di più di un impianto per quelli fino a 6 unità immobiliari. Questo divieto, infatti, mira a evitare gli effetti negativi della sovrapposizione dei campi elettromagnetici generati da una pluralità di impianti ubicati nello stesso luogo. Ma esso, in tal modo, elude le prescrizioni dell'allegato C al d.m. 381 del 1998 (oggi d.P.C.M. del 10 luglio 2003) dirette per l'appunto a realizzare la riduzione a conformità in caso di superamento del tetto di radiofrequenza consentito a causa della sommatoria di più campi elettromagnetici concentrati nello stesso luogo.

Legittima è invece la misura di divieto di installazione di impianti a meno di 50 metri dalle strutture sanitarie e scolastiche. Soccorre sul punto testualmente la richiamata giurisprudenza costituzionale (sentenze 307/2003 e 331/2003) che ha giudicato legittima la previsione regionale di divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni "su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido" e "in corrispondenza" delle aree "sensibili", in quanto previsione compatibile con la legge quadro n. 36 del 2001, perché non eccedente l'ambito di un "criterio di localizzazione", sia pure formulato in negativo. Si tratta, infatti, come osservato dalla Corte, di un criterio che comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa. La misura introdotta dal regolamento del comune di Napoli è sotto questo profilo sufficientemente specifica ed omogenea, poiché impone il limite distanziale solo rispetto a due precise tipologie di edifici (strutture sanitarie e scolastiche), e per ragioni di pre-

cauzione sorrette da ben più ampia e condivisa acquisizione medico-scientifica.

Occorre adesso procedere all'esame delle ulteriori previsioni regolamentari censurate.

È illegittimo l'articolo 7, nella parte in cui impone un onere aggiuntivo di euro 500 ad impianto, poiché in contrasto con l'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche. Il predetto articolo 93, infatti, rubricato Divieto di imporre altri oneri, prevede espressamente che le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Il comma 2 precisa altresì che Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Parimenti illegittimo, per difetto di istruttoria, deve giudicarsi l'articolo 4, commi 6 e 7, nella parte in cui impone sistemi di telecontrollo a distanza e in automatico. È rimasta, infatti, non confutata la tesi difensiva di parte ricorrente, secondo cui si tratterebbe di tecnologie non disponibili allo stato delle conoscenze tecniche e/o comunque troppo onerosi.

L'articolo 5 è invece legittimo, nella parte in cui prevede la verifica delle installazioni allatto dell'attivazione degli impianti, nonché il compimento di prove sul campo, con conseguente termine per l'adeguamento (pena la decadenza dal titolo) in caso di emersione di dati non conformi a quanto autorizzato. Cade, invece, la previsione, contenuta sempre nell'articolo 5, di una preventiva sigillatura dei dispositivi di controllo, atteso che la previsione impositiva di tali sistemi di controllo, di cui all'articolo 4, è stata giudicata illegittima e annullata. È infondata la censura rivolta contro la disciplina del potere comunale contingibile e urgente a tutela della salute pubblica in presenza di particolari concentrazioni di inquinanti o di rischi sanitari, contemplato dall'articolo 9. Con la condizione implicita del rispetto dei generali canoni e limiti imposti dal diritto vivente all'esercizio di poteri straordinari d'urgenza. Parimenti legittima, siccome risolvendosi in un rinvio all'allegato C al d.m. 381 del 1998 (vigente allatto dell'adozione del regolamento), è la previsione della possibilità di adozione di misure atte a pervenire alla riduzione a conformità.

In conclusione e in sintesi, riguardo alla parte generale dell'impugnativa, relativa al regolamento comunale, essa deve in parte accogliere e in parte respingersi, nei seguenti termini:

- è rigettata la censura di incompetenza/carenza di potere comunale ad emanare il regolamento impugnato;
- è parimenti respinta la censura diretta a conseguire l'annullamento in toto della previsione del piano delle installazioni;
- è invece illegittima e va annullata ` con accoglimento del relativo mezzo di gravame - la previsione retroattiva relativa agli impianti esistenti (secondo cui i gestori devono assumersi l'impegno di dimettere o adeguare entro 18 mesi quelli ` anche se già autorizzati - che non dovessero risultare conformi al piano approvato);
- è altresì illegittima e va annullata la disciplina della procedura autorizzativa contenuta nell'articolo 3 nella parte in cui non prevede un termine perentorio per l'approvazione del piano, decorso il quale il piano medesimo si abbia per approvato;
- ugualmente illegittima e da annullarsi è la previsione dell'articolo 3 che impone la specifica autorizzazione provinciale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14, per gli impianti di potenza superiore a 100 W, ferma restando la necessità del separato titolo edilizio;
- sono in parte legittime le particolari prescrizioni dettate dall'articolo 4; le relative censure andranno accolte solo nei limiti di seguito precisati: in particolare, è legittima la previsione per cui gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne, ma a condizione che il comune consenta una deroga a tale divieto ove il gestore dimostri in contraddittorio l'impossibilità tecnica di una localizzazione alternativa;
- è legittima altresì l'ulteriore prescrizione per cui gli impianti (ad eccezione delle microcelle) non possono essere installati a meno di 25 metri (distanza calcolata tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini) da edifici adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana (media) superiore alle quattro ore (di cui all'art. 4, comma 2. del d.m. ` allora vigente ` 10 settembre 1998, n. 381), sotto la stessa condizione sopra indicata;
- è inoltre legittimo il divieto di installare impianti su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato adibite a loghi di permanenza superiori alle quattro ore, così come il divieto di installare impianti a meno di 50 metri dalle strutture sanitarie e scolastiche;
- è invece illegittimo e va annullato il divieto di installare più di due impianti per ogni condominio avente più di 6 unità immobiliari e più di un impianto per quelli fino a 6 unità immobiliari;
- è illegittima e va annullata la previsione secondo la quale tutti gli impianti devono essere muniti di un dispositivo di controllo continuo delle potenze elettriche di alimentazione, provvisto di interruttore automatico quando la potenza utilizzata risulti superiore a quella massima consentita, nonché di un sistema di trasmissione dati a un server remoto per il telecontrollo;
- è in parte legittima la disposizione recata dall'articolo 5 che prevede la verifica delle installazioni allatto dell'attivazione degli impianti, nonché il compimento di prove sul campo, con conseguente termine per l'adeguamento (pena la decadenza dal titolo) in caso di emersione di dati non conformi a quanto autorizzato. La previsione, sempre contenuta nell'articolo 5, relativa alla sigillatura dei dispositivi di controllo, cade in conseguenza dell'annullamento della previsione relativa alla apposizione dei predetti dispositivi di controllo.
- è illegittimo e va annullato l'articolo 7 nella parte in cui stabilisce che gli oneri della procedura sono a carico del gestore e li quantifica in 500 euro;
- è legittima (con conseguente rigetto delle connesse censure) la disposizione dell'articolo 9 che prevede che il Sindaco può esercitare i suoi poteri contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica in presenza di particolari concentrazioni di inquinanti o di rischi sanitari e contempla altresì la possibilità di adozione di provvedimenti cautelari e delle misure atte a pervenire alla riduzione a conformità, come previsto dall'allegato al d.m. 381 del 1998 (vigente allatto dell'adozione del regolamento). Ugualmente legittime sono le previsioni dei commi 5 e 6 relative alla revoca del titolo in caso di reiterazione del superamento dei limiti di esposizione.
- è viceversa illegittima la previsione ` non sorretta da idonea norma di legge primaria ` della irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative da euro 5.000 ad euro 25.000.

Occorre adesso procedere alla disamina dell'impugnativa avverso il successivo atto provvedimentale adottato dal comune di Napoli in applicazione delle suesposte regole amministrative.

La H3G ha impugnato la nota prot. n. 1241 dell'8 aprile 2004 con la quale il Dirigente del Servizio di progettazione e valutazione ambientale del comune di Napoli, in applicazione del Regolamento, nel rilevare la non conformità al Regolamento comunale della denuncia di inizio attività relativa alla realizzazione di un'antenna per telefonia mobile, ha diffidato la società ricorrente dal procedere all'installazione di alcun impianto.

Questo provvedimento deve annullarsi dovendo il comune riesaminare la posizione di ciascun singolo impianto alla stregua del regolamento così come emendato a seguito della presente pronuncia giurisdizionale di parziale annullamento. L'amministrazione intimata dovrà infatti caso per caso riesaminare ciascuna domanda di autorizzazione e ciascuna denuncia di inizio di attività per verificare se il singolo impianto ricada o meno nei limiti distanziali di cui all'articolo 4 del regolamento, giudicati legittimi da questa Sezione.

Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente siccome non sorretta da idonea prova in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito dedotto, anche in considerazione dell'intervenuta tutela cautelare a breve distanza di tempo dall'atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^A, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così decide:

- a) accoglie in parte il ricorso principale e, per l'effetto, annulla il regolamento del comune di Napoli per la disciplina delle procedure e della modifica degli impianti radioelettrici operanti tra le frequenze di 100 kHz e 300 GHz, approvato con delibera consiliare n. 104 del 18 giugno 2003, limitatamente alle previsioni degli articoli 3, 4 e 5, nei limiti e nei sensi specificati in motivazione, 4, commi 6 e 7, 7 e 8;
- b) accoglie altresì l'impugnativa diretta avverso la nota prot. n. 1241 dell'8 aprile 2004, nei termini di cui in motivazione;
- c) compensa per intero tra le parti e spese di causa.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 24 novembre, 1 dicembre 2004 e 16 febbraio 2005.

Il Presidente

Il Relatore

TAR CAMPANIA, Sezione VII, Sentenza n. 18226 del 02/11/2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VII, composto dai Signori:

Dott. Francesco Guerriero - Presidente

Dott. Leonardo Pasanisi - Consigliere rel.

Dott.ssa Mariangela Caminiti - Referendario

ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21, co. 10^a, e 26, comma 5^a, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5749/2005 Reg. Gen., proposto da

TIM Italia s.p.a.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Parmenide n. 23, nello studio degli avvocati Angela Ferrara e Ida Di Vicino;

contro

Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G. Tarallo, B. Accattatis Chalons d'Oranges, A. Andreottola, E. Carpentieri, B. Crimaldi, A. Cuomo, A.I. Furnari, G. Pizza, A. Pulcini, B. Ricci e G. Romano, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo, presso l'Avvocatura Municipale;

per l'annullamento, previa sospensione:

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

VISTI gli atti tutti di causa;

VISTI gli artt. 21, comma 10^a, e 26 comma 5^a, della legge n. 1034/71;

SENTITI sul punto, alla camera di consiglio del 19 ottobre 2005, relatore il consigliere dr. Leonardo Pasanisi, gli avvocati di cui al relativo verbale;

PREMESSO che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti di cui agli articoli 21, comma 10^a, e 26 comma 5^a, della legge n. 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, per l'immediata decisione nel merito del ricorso;

RILEVATO che:

- la TIM Italia s.p.a., dovendo provvedere all'installazione di un impianto di telefonia mobile in Napoli, al V.le Margherita n. 33, ha presentato al Comune di Napoli, in data 24 marzo 2005, denuncia di inizio di attivita', ai sensi dell'art. 87, comma 3^a, D.L.vo n. 259/2003;

- con il provvedimento prot. n. 2445 del 23/5/2005, il Dirigente del Servizio Ambiente ha tuttavia respinto la predetta d.i.a., rilevando le seguenti plurime violazioni del Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti tra le frequenze di 100 Hz e 300 Hz, <>: 1) mancato rispetto della disposizione di cui al comma secondo dell'articolo 4 circa il divieto di installare impianti al disotto della distanza minima di metri 25, calcolata dagli elementi irradianti e gli edifici prospicienti ad essi piu' vicini, adibiti e civile abitazione, luoghi di lavoro o comunque aree di permanenza umana superiore alle 4 ore; 2) mancata presentazione della asseverazione circa la liceita' del manufatto che dovra' ospitare la stazione radio base; 3) mancata esplicita dichiarazione circa l'assenza di strutture scolastiche e sanitarie nel raggio di 50 metri dagli elementi irradianti; 4) mancata ricomprensione della stazione radio base nel piano delle installazioni;

- l'interessata ha quindi impugnato il suindicato provvedimento ed il presupposto regolamento innanzi a questo Tribunale chiedendone, previa sospensione, l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 10 e 36 della legge n. 1150 del 1942, dell'articolo 23, co. 1^a, L.R. n. 54 del 1980, nonche' delle LL.RR. n. 65 del 1981 e n. 14 del 1982, dell'articolo 8 della legge n. 36 del 2001, eccesso di potere per mancanza del giusto procedimento (l'impugnato regolamento, contenendo disposizioni di carattere edilizio, avrebbe dovuto essere sottoposto alla preventiva approvazione della Regione; il concreto esercizio del potere regolamentare sarebbe, poi, comunque subordinato alla preventiva attribuzione ai Comuni, da parte della Regione, delle funzioni concernenti l'individuazione dei criteri di localizzazione, mediante apposito atto normativo, nel caso di specie del tutto mancante); 2) violazione dell'articolo 117 della Costituzione,

della legge n. 36 del 2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, incompetenza ed eccesso di potere (i criteri localizzativi fissati nell'impugnato regolamento e posti a fondamento del diniego della d.i.a., benché ritenuti legittimi dalle recenti pronunce della prima sezione Tar Campania n. 3587/05 ed altre analoghe, sarebbero tuttavia contrastanti con il quadro normativo di riferimento, comportando una non consentita sovrapposizione di un sistema autonomo di cautele ad un sistema delineato dalla normativa statale); 3) violazione delle sentenze del Tar Campania Napoli, sez. prima, n. 3587/05, n. 3588/05 ed altre analoghe, nonché eccesso di potere sotto vari profili (dal momento che il Comune intimato, così come indicato nelle richiamate sentenze, avrebbe dovuto verificare se ricorrevano le condizioni per la concessione di una deroga, preventivamente interpellando la società ricorrente circa la possibilità o meno di installare l'impianto in altro sito; 4) violazione dell'articolo 117 della Costituzione, della legge n. 36 del 2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, incompetenza ed eccesso di potere (anche l'ulteriore profilo indicato nel censurato provvedimento di rigetto, consistente nella mancata inclusione dell'impianto da realizzare nel piano delle installazioni approvato dal comune di Napoli, benché ritenuto legittimo dalle menzionate pronunce della prima sezione Tar Campania, sarebbe tuttavia contrastante con il quadro normativo di riferimento, che escluderebbe siffatto potere pianificatorio in capo ai Comuni); 5) violazione dell'art. 87, comma quinto, e dell'allegato n. 13, modello B, del D.L.vo n. 259/03, in quanto la produzione dell'asseverazione della liceità dell'edificio non sarebbe ricompresa tra i documenti normativamente richiesti; 6) incompetenza, trattandosi di materia che, in quanto involgente questioni di carattere edilizio, rientrerebbe nella competenza esclusiva del Dirigente Comunale dell'Area Tecnica (e non del Responsabile del Servizio Ambiente);

- l'intimato comune si è costituito in giudizio, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione;

RITENUTO che il ricorso è manifestamente infondato, in base alle seguenti considerazioni:

- il primo profilo della prima censura non può essere condiviso, in quanto esso si fonda su una configurazione della natura giuridica del regolamento impugnato non più attuale, proprio alla luce del vigente quadro normativo di riferimento; se, infatti, nel sistema antecedente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (cui tra l'altro si riferisce il precedente di questo Tribunale n. 1357/01, invocato dalla ricorrente), in assenza di specifiche disposizioni normative disciplinanti il nascente fenomeno delle comunicazioni elettroniche, era giuridicamente consentito far ricorso a figure analoghe e quindi inferirne la natura edilizia, attualmente non è più così, dal momento che la suddetta legge n. 36 del 2001 ed il successivo D. Lgs. 1^a agosto 2003, n. 259, hanno conferito un assetto organico e tendenzialmente esaustivo all'intera materia, nel cui ambito la relativa pianificazione comunale presenta aspetti specifici e peculiari rispetto a quella generale in materia di governo del territorio, tali da escluderne qualsiasi assimilazione (cfr. C.d.S., Sez. VI, 21 gennaio 2005, n. 100, che significativamente esclude che la realizzazione di un impianto per telefonia mobile sia subordinato al permesso di costruire di cui all'art. 3 T.U. n. 380/2001);

- parimenti non può essere condiviso il secondo profilo della censura in esame, sia perché la Regione Campania ha disposto il trasferimento di cui si lamenta la mancanza (v. Leggi Regionali nn. 13 e 14 del 24 novembre 2001, nonché Del. G.R. 30 dicembre 2003, n. 3864), sia perché l'art. 8 della legge n. 36 del 2001, nel fissare le competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni, svincola il potere regolamentare dei Comuni di cui al comma 6^a (finalizzato ad <> ed a <>, come nel caso di specie) dalla previa definizione di competenze ad opera della Regione (diversamente da quanto avviene, come stabilito dal comma 4^a, per le altre materie di cui al comma 1^a: individuazione dei siti ..., definizioni dei tracciati ..., ecc.);

- devono essere altresì disattese la seconda e la quarta censura, alla luce dei principi diffusamente espressi sul punto dalla prima sezione di questo Tribunale con recenti sentenze (10 aprile 2005, n. 1708; 8 aprile 2005, 3559, ed altre analoghe), che il Collegio condivide integralmente;

- per quanto riguarda la disposizione di cui al comma secondo dell'articolo 4 del regolamento comunale, circa il divieto di installare impianti al di sotto della distanza minima di metri 25, calcolata dagli elementi irradianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini, adibiti e civile abitazione, luoghi di lavoro o comunque aree di permanenza umana superiore alle 4 ore (nella cui violazione si sostanzia il principale motivo di reiezione della d.i.a. presentata dalla società ricorrente, oggetto della seconda censura), il Tribunale, con le cennate decisioni, ne ha già vagliato la piena conformità a legge, laddove ha affermato che non si tratta di una limitazione alla localizzazione (non consentita), ma di un criterio localizzativo degli impianti di quibus, nell'ambito della funzione di definizione degli "obiettivi di qualità", che trova la sua fonte normativa nell'articolo 3, comma primo, lett. d), nonché nell'articolo 8, comma primo, lett. e), e comma sesto, della legge quadro: come tale, è un criterio <> e quindi pienamente consentito e legittimo; <>;

- per quanto riguarda la disposizione di cui all'art. 2 del Regolamento, che non consente di realizzare impianti che non siano compresi nel piano delle installazioni approvato dal comune di Napoli (nella cui violazione si concreta invece il secondo motivo dell'impugnato diniego, oggetto della quarta censura), nelle richiamate sentenze ne è stata parimenti già verificata la legittimità, con argomentazioni convincenti, pienamente condivise dal Collegio: <>;

- anche la terza censura non coglie nel segno, dal momento che, come affermato da questo Tribunale nelle medesime sentenze, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per la concessione di una deroga, non ricade sul Comune, ma sul gestore, il quale deve dimostrare (nella pregressa fase amministrativa) <<L'ASSOLUTA minmax_bound="true" di o in la con della non che base radio stazione nel al sostanziale criterio vietato sarebbe punto esattamente posizionando se irradiato, segnale un'area copertura efficace cellulare, rete completamente conseguire impossibilità>>;

- la quinta censura, pur essendo astrattamente condivisibile (in quanto effettivamente la legge non prevede che il richiedente debba produrre l'asseverazione della liceità dell'edificio), e' tuttavia irrilevante, nella misura in cui si riferisce ad uno solo dei tre autonomi profili motivazionali dell'impugnato diniego, dei quali gli altri due sono –per quanto sopra- immuni da censure ed in grado quindi di sorreggerne essi stessi la legittimità;

- deve infine essere disattesa la sesta ed ultima censura, dal momento che l'emanazione di un atto di competenza dirigenziale da parte di un Dirigente piuttosto che di un altro e' un problema interno all'amministrazione, che non assume rilevanza esterna e non incide sulla legittimità dell'atto;

RITENUTO pertanto che:

- il ricorso in esame e' manifestamente infondato e deve essere respinto;

- le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Respinge il ricorso in esame (n. 5749/2005 R.G.).

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Napoli, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidate nella somma di euro 750,00 (settecentocinquanta).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così' deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 19 ottobre 2005.

Il Presidente Il Consigliere est.

(dott. Francesco Guerriero) (dott. Leonardo Pasanisi)

Depositata in Segreteria il 2 novembre 2005